



PROVINCIA DI SASSARI

*SETTORE VIII – AMBIENTE E AGRICOLTURA
SERVIZIO V – VALUTAZIONE AMBIENTALE – AIA – PROTEZIONE CIVILE*

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 2 DEL 31.05.2010

ATTIVITA': IMPIANTO IPPC DI CUI AL PUNTO 5.4 DELL'ALLEGATO I DEL D.LGS 59/2005 – DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.

PROPONENTE: S.I.GE.D. S.R.L.

UBICAZIONE: LOCALITÀ SCALA ERRE – COMUNE DI SASSARI

IL DIRIGENTE

VISTA la Direttiva 2008/1/CE del 15/01/2008 che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24/09/1996, nota come direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 recante disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs 3 aprile 2006 ed al D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTO il D.Lgs 13 Gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", recante "Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica" ed il "Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries – Final Draft" dell'Agosto 2005 per l'attività di discarica di cui all'Allegato I del D.Lgs n. 59 del 18.02.05;

VISTO il D.M. 03/08/2005 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica" e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/22 del 13/4/2010 "Ammissibilità dei rifiuti conferiti in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi";

TENUTO CONTO dello scambio di informazioni tra Commissione europea e industrie di cui all'art. 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/1/CE

VISTO il regolamento (CE) 761/2001 del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);

VISTO l'art. 22, comma 4) della L.R. 11.05.2006, n. 4 che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);

VISTA la Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 6 relativa a "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)";

VISTA la Legge 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";

VISTE le Linee guida regionali in materia di AIA, di cui alla delibera della Giunta regionale 11.10.2006 n. 43/15, nonché il documento Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica di cui alla determinazione d.s./d.a. n. 1763/II del 16.11.2006;

VISTA la Circolare dirigenziale IPPC n. 1, discussa ed approvata nella seduta del Comitato di Coordinamento del 22/09/2009;

VISTA la convenzione stipulata in data 9/5/2007 fra le otto Province sarde, l'ARPAS e la Regione Sardegna, per l'individuazione dell'ARPAS quale ufficio istruttore IPPC;

VISTO il calendario per la presentazione delle domande di AIA di cui alla determinazione d.s./d.a. n. 1646 del 13 novembre 2007;

VISTA la Legge 19 dicembre 2007 n. 243 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 30 ottobre 2007, recante differimento di termini in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e norme transitorie"

VISTA la legge 28 febbraio 2008 n. 31, art. 32 bis, che modifica la legge 243/2007;

VISTO il Decreto Interministeriale del 24/4/2008 concernente "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

VISTA la Deliberazione G.R. n. 39/23 del 15/07/2008. Direttive in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie dell'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento di rifiuti;

VISTA la Legge n. 594 del 25/12/1995 recante disposizioni sul tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

VISTA la domanda (ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 59/2005) presentata da Renato Luigi Mongiu, in qualità di gestore, a questa Provincia in data 03/07/2007 e acquisita agli atti con prot. n. 26618 del 05/07/2007, intesa ad ottenere il rilascio dell'AIA per l'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi, nonché la documentazione a corredo della domanda;

VISTA la nota del 18.07.2007, Prot. n. 4150, con la quale l'A.R.P.A. Sardegna comunica l'avvio della fase istruttoria e la nomina dei tecnici istruttori;

VISTA la nota di questa Provincia, prot. n. 29904 del 23/07/2007 che comunica l'avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

PRESO ATTO che il gestore ha provveduto in data 09/08/2007 alla pubblicazione sul quotidiano a diffusione regionale "La Nuova" dell'avviso al pubblico per la consultazione e la formulazione di osservazioni sulla domanda di AIA di cui al punto precedente, così come stabilito al punto 12.2 delle Linee guida regionali;

VISTA la richiesta di modifica non sostanziale presentata dalla SIGED ed acquisita da questa provincia con prot. n. 34321 del 27/08/07;

VISTA la nota di questa provincia prot. n. 35105 del 02/09/07 con la quale viene concesso alla SIGED il conferimento di rifiuti, al raggiungimento della volumetria concessa, per un massimo di 25.000 ton ;

VISTA la nuova domanda presentata da Federico Aldo Soro, in qualità di gestore, a questa Provincia in data 20/09/2007 ed acquisita agli atti con prot. n. 36609 del 21/09/2007 intesa ad ottenere il rilascio dell'AIA, relativa, oltre che all'impianto esistente, anche all'ampliamento in progetto.

VISTA la richiesta di VIA presentata dalla SIGED S.r.L., Ns Prot. n. 37497 del 28/09/2007;

VISTA la nota di questa Provincia, prot. n. 38444 del 08/10/2007 che comunica la sospensione dei termini per il rilascio dell'AIA fino alla conclusione del procedimento di VIA ai sensi dell'art.5 comma 12 del d.lgs 59/2005;

VISTO il provvedimento relativo alla valutazione di impatto ambientale (Delib. della Giunta Regionale n. 18/43 del 20/04/2009) acquisito con prot. n. 21484 del 26/05/09;

VISTA la nota di questa Provincia, prot. n. 18155 del 03/05/2009 con la quale viene fatta richiesta all'ARPAS del documento istruttorio;

VISTA la nota dell'ARPAS, acquisita con prot. n. 21211 del 22/05/2009, con la quale viene comunicato l'avvio della fase istruttoria e la nomina dei tecnici istruttori;

VISTA la nota di questa Provincia, prot. n. 22460 del 29/05/2009 con la quale viene comunicato il riavvio del procedimento ed i nominativi dei nuovi tecnici istruttori;

VISTA la pre-istruttoria Tecnica dell'ARPAS trasmessa in data 09/06/2009 ed acquisita con prot. n. 23693 del 10/06/2009;

PRESO ATTO del documento istruttorio redatto dall'ARPA Sardegna in data 14/12/09 prot. n. 39785 ed acquisito agli atti di questa Provincia con prot. n. 50953 del 23/12/2009;

DATO ATTO che si era ritenuto di non convocare Conferenza di Servizi e di chiedere parere scritto agli Enti, così come consentito ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs n. 59/2005, modificato dal Dlgs n. 4/08;

VISTA la nota di questa Provincia, prot. n. 3494 del 29/01/2010 con la quale vengono invitati i diversi Enti a prendere visione della documentazione AIA pubblicata sul sito web della Provincia e di rilasciare un parere scritto;

PRESO ATTO dei pareri trasmessi dagli Enti chiamati ad esprimersi, pervenuti a questa provincia entro i termini prefissati nella nota di richiesta e tutti favorevoli al rilascio dell'AIA;

VISTA la nota del Servizio S.A.V.I. trasmessa in data 05/03/2010 ed acquisita a questa provincia con prot. n. 9385 del 08/03/2010 con la quale lo scrivente sospendeva il proprio parere;

DATO ATTO che si è conseguentemente ritenuto, ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della Legge n. 241/90 e dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs 59/05, di convocare, con nota prot. n. 9501, la Conferenza di Servizi per il giorno 23/03/2010;

PRESO ATTO di quanto stabilito in sede di Conferenza di Servizi ed in particolare di quanto richiesto in tale sede dal Servizio S.A.V.I.;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi prot. n. 17786 del 29/04/2010, debitamente sottoscritto dai partecipanti;

RILEVATO che il Sindaco del Comune di Sassari non ha formulato integrazioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/34 ;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata garantita presso l'Assessorato Ambiente e Agricoltura e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora disponibili presso gli uffici dello stesso Assessorato;

RILEVATO che non sono pervenute, ai sensi dell'art.5, comma 8, del D.Lgs 18 Febbraio 2005, n. 59 e degli artt. 9 e 10 della legge 7 Agosto 1940, n. 241, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto;

ATTESO che la competenza dell'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'Art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'Art. 35 dello Statuto Provinciale;

FATTI SALVI gli adempimenti del gestore previsti all'Art. 11 del D.Lgs. n. 59/2005 ed in particolare quanto previsto al comma 1 ed ai successivi commi 5, 6 e 10

RILEVATO che è stata trasmessa dalla SIGED S.r.L. la quietanza relativa al pagamento (saldo) della tariffa per oneri di istruttoria ai sensi del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008, ns. prot. n. 11389 del 18/03/2010;

RILEVATO che le seguenti autorizzazioni di settore:

- Autorizzazione RAS n. 2607 del 3/11/1998;
- Determinazione RAS n. 393/IV del 19/02/04 con la quale viene approvato il Piano di adeguamento;
- Determinazione RAS n. 2200/IV del 19/02/04 di diffida dal proseguire la gestione della discarica;
- Determinazione RAS n. 803/IV del 06/05/05 con la quale viene modificata la determinazione n. 393/IV;
- Determinazioni RAS n. 1449/II e n. 2224/II, rispettivamente del 03/08/05 e del 24/10/05 di integrazione codice CER;
- Determinazione n. 1530 del 24/10/2006 - Diffida ex art. 210 del D.Lgs 3/04/2006 a proseguire attività di gestione per mancato rispetto prescrizioni Det. n. 393/IV e s.m.i.;
- Determinazione n. 83/II del 09/02/07 di rinnovo autorizzazione ed integrazione codici CER ed Allegato 1 bis;

sono allegate alla documentazione presentata per la Valutazione di Impatto Ambientale;

CONSIDERATO che l'impianto in argomento risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 5 comma 12 del D.lgs. 59/05 e dell'art. 22, comma 4) della L.R. 11.05.2006, n. 4, l'esercizio dell'impianto IPPC di cui all'All. I, p.to 5.4 D.Lgs. 59/05 (Discariche che ricevono più di 10 t/giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 t) sito in Località "Scala Erre" del Comune di Sassari, distinto al Catasto al Foglio 20 Mappale 12 sub. d 57 di proprietà della S.I.GE.D. S.r.l. e gestito da S.I.GE.D. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore. L'impianto IPPC, di estensione totale di 180.000 mq, consiste in una discarica di rifiuti speciali non pericolosi di tipo 2B, così articolata:

a) Lotto I in esaurimento (impianto esistente), composto da moduli 1, 2 e 3, della volumetria complessiva di 200.000 mc, di cui 99.817 già abbancati alla data Febbraio 2007.

b) Lotto II da realizzare (nuovo impianto), della volumetria complessiva di 270.000 mc, di cui si autorizza, in seguito al giudizio positivo di compatibilità ambientale conseguito con delibera GR n. 18/43 del 20/04/09 l'approntamento e, previo nulla osta del SAVI e collaudo, la gestione operativa e post-operativa.

Il referente IPPC per l'impianto in questione è il Sig. Federico Aldo Soro, rappresentante legale della società gestore dell'impianto (CF. SROFRC55M07L093G).

Il gestore, S.I.GE.D. S.r.l., è iscritto alla C.C.I.A.A. di Cagliari al n. 00936160910, R.E.A. n. 172457 e, unitamente all'istanza di AIA, ha depositato certificazione UNI EN ISO 14001:2004 del 27/01/2007, della validità di 3 anni e, pertanto, scaduta alla data di rilascio del presente provvedimento.

Il gestore dell'impianto ed il titolare dello stesso, pena l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 10 del presente provvedimento e salve le più gravi sanzioni penali eventualmente previste, sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

ART. 1 Prescrizioni VIA e Quadro riassuntivo delle prescrizioni.

Il gestore dell'impianto è obbligato al rispetto delle prescrizioni stabilite nel documento di compatibilità ambientale relativo alla procedura di VIA di cui al provvedimento n. 18/43 del 20/04/09, di seguito riportate ed integrate con ulteriori prescrizioni scaturite dall'esame della domanda di AIA:

1. Entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, il gestore deve presentare una relazione riguardante lo stato attuale della discarica con indicazione della volumetria di rifiuti abbancati nel Lotto I alla data di rilascio della presente autorizzazione, con allegata cartografia, in scala adeguata, riportante il rilievo planoaltimetrico del lotto stesso.

REALIZZAZIONE DEL LOTTO II E DELLE OPERE CONNESSE ALL'IMPIANTO

2. Il presente provvedimento autorizza, tra l'altro, la realizzazione del Lotto II di ampliamento della discarica, per una volumetria di 270.000 mc, quale risultante dagli elaborati approvati nell'ambito del procedimento di VIA con Del. GR n. 18/43 del 20/04/09 e nel rispetto delle prescrizioni nella stessa contenute, così come successivamente integrate in sede di CdS del procedimento di AIA. Pertanto il gestore è tenuto a presentare a questo ufficio ed al SAVI, entro e non oltre 90 gg dalla ricezione della presente, un progetto esecutivo, di cui al comma

76 del presente articolo, di recepimento delle integrazioni sotto riportate, relative sia all'approntamento del Lotto II che alla sua gestione operativa e post-operativa, fermo restando che l'autorizzazione alla suddetta gestione resta subordinata all'approvazione degli atti di collaudo del lotto medesimo. L'avvio dei lavori di approntamento potrà avvenire solo previa acquisizione di apposito nulla osta sul progetto presentato dell'ufficio SAVI della RAS e del competente Sportello IPPC di quest'Ente, così come stabilito in sede di CdS decisoria del 23/03/2010.

3. L'ampliamento della discarica dovrà limitarsi ad un lotto di 270.000 mc, da intendersi come volumetria utile per il conferimento dei rifiuti, computata al netto del materiale occorrente per il ricoprimento superficiale finale dell'area su cui insisterà il lotto.

4. I fianchi ed il fondo del nuovo lotto (barriera geologica naturale) non offrono le necessarie garanzie, per la tipologia di discarica in esame, circa i requisiti indicati nell'Allegato 2 del D.Lgs. 13.1.2003 n. 36 e s.m.i.; pertanto, sotto al pacchetto d'impermeabilizzazione previsto in progetto dovrà essere realizzato, sul fondo e sui fianchi, un sistema barriera di confinamento artificiale costituito da uno strato di argilla con $K \leq 10^{-9}$ m/s e spessore $s \geq 1$ m, messo in opera in strati uniformi compattati dello spessore massimo di 20 cm.

5. Il potenziale bacino di utenza dell'impianto dovrà essere limitato, in virtù di quanto espresso dalla Regione Sardegna nella nota prot. n. 29685 del 20/11/2008 nelle more della definizione del Piano di gestione dei rifiuti speciali, all'ambito del centro-nord dell'isola.

Le prescrizioni di seguito riportate si intendono riferite all'intero impianto di discarica:

ACCETTAZIONE RIFIUTI

6. I rifiuti smaltiti nell'impianto dovranno essere conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui al D.M. - Ambiente 3.8.2005; in ogni caso non dovranno essere smaltiti rifiuti di cui all'art. 6 del D.Lgs 13.1.2003 n. 36 e s.m.i.. In particolare potranno essere conferiti presso l'impianto di discarica:

- a) i rifiuti ricompresi nell'Allegato 1-bis alla Determinazione 83/II del 9.2.2007 (e riportati nell'Allegato II alla presente autorizzazione), del Direttore del Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio, di rinnovo, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs 3.4.2006 e s.m.i., dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di discarica in esame per il lotto in esercizio.
- b) Previa verifica di conformità ai criteri di ammissibilità in discarica di cui al D.M. - Ambiente 3.8.2005, i rifiuti pericolosi ascrivibili ai seguenti codici CER: 05.01.03*, 10.01.04*, 15.01.10*, 15.02.02*, 16.01.07*, 16.07.08*, 16.08.07*, 17.06.01*, 17.06.03*, 17.09.03*. Tali rifiuti devono essere depositati in appositi settori, celle o trincee della discarica, individuati con apposita segnaletica, dalla quale devono risultare i tipi e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti smaltiti in ciascuno dei citati settori, celle o trincee.
- c) In nessun caso sono ammessi i rifiuti di cui all'art. 6 del D.Lgs 36/2003 ed in particolare non potranno essere smaltiti in discarica rifiuti con codice CER 160103 (pneumatici fuori uso) e con PCI (potere calorifico inferiore) >13.000 KJ/Kg a partire dal 31/12/2009. Ai sensi dell'art. 7, i rifiuti potranno essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Inoltre, secondo l'art. 6, comma 2 del D.M. 3/8/05 potranno essere smaltiti rifiuti non pericolosi con concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25% e che, sottoposti a test di cessione, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate dalla tabella 5 del medesimo Decreto.

d) L'ammissione dei rifiuti in discarica dovrà avvenire, ai sensi del D.M. 3/8/2005 e della Delibera di G.R. n. 15/22 del 13/04/2010, secondo le seguenti modalità operative:

- caratterizzazione di base: effettuata dal produttore in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione del processo che origina il rifiuto e, comunque, almeno una volta l'anno. Ai fini della caratterizzazione di base non sono necessarie le determinazioni analitiche nei casi e per le tipologie di rifiuti indicati nell'Allegato 1 paragrafo 4 del D.M. 3/8/05, nonché per quelli contenuti nella "lista dei rifiuti speciali non pericolosi da non caratterizzare analiticamente" di cui all'Allegato B della Delibera di G.R. n. 15/22 del 13/04/2010.

- Verifica di conformità (omologa): effettuata dal gestore, con frequenza minima annuale; i parametri da verificare sono precisati nella caratterizzazione di base. Le determinazioni analitiche devono comprendere almeno un test di cessione per lotti. Un campione del rifiuto sottoposto ad analisi dovrà essere opportunamente conservato, a disposizione dell'autorità competente, per un periodo di due mesi, presso la discarica o il laboratorio incaricato per i campionamenti e le analisi. Inoltre il gestore dovrà conservare i dati relativi ai risultati delle prove per un periodo di cinque anni.

- Verifica in loco: effettuata dal gestore su ogni carico di rifiuti, secondo le modalità previste dal D.M. 3/8/05. Qualora il rifiuto dovesse risultare non ammissibile, il gestore dell'impianto deve comunicarlo, entro e non oltre 24 ore, alla Provincia e ad ARPAS, trasmettendo copia del formulario di identificazione, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3 lettera g) del D.Lgs 36/03.

7. Per i rifiuti di amianto o contenenti amianto (CER 170605*) dovranno essere rispettati, previa verifica del rispetto delle norme ADR sul trasporto di sostanze pericolose, i criteri di ammissibilità di cui all'Allegato 2 al D.M. Ambiente 3.8.2005. In particolare devono essere ammessi in discarica solo i rifiuti assemblati in pacchi collocati su pallets, imballati con film plastico resistente e contrassegnati con una simbologia specifica.

8. Il gestore ha l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.Lgs n. 152/06, da comunicare secondo le modalità previste dalla L. 1994 n. 70.

COLTIVAZIONE DELLA DISCARICA

9. Effettuate le operazioni di accettazione di cui sopra, i mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti devono essere inviati alla discarica seguendo un percorso obbligato e segnalato. Il personale autorizzato alle manovre consente lo scarico dei rifiuti nell'area stabilita. Il trasporto, il conferimento e l'abbancamento dei rifiuti, salvo documentate situazioni eccezionali, devono avvenire solo nelle ore diurne e sempre in presenza di personale addetto alla gestione dell'impianto, alla pesatura e registrazione dei rifiuti in ingresso.

10. Per il conferimento di rifiuti alla rinfusa all'impianto dovranno essere utilizzati mezzi provvisti di dispositivo idraulico di chiusura superiore e con sponda posteriore a tenuta stagna.

11. La coltivazione della discarica deve avvenire per moduli successivi: i rifiuti devono essere abbancati creando la "cella giornaliera" all'interno del modulo in coltivazione, con la superficie

e il fronte di avanzamento della cella che, quando necessario, in relazione alla composizione del rifiuto conferito, deve essere interamente ricoperta con uno strato di terra. La dimensione della cella è funzione del quantitativo dei rifiuti conferito e la configurazione data è definita in modo da rendere minimo il fronte di avanzamento esposto. Pertanto, il piano di gestione operativa, dovrà essere aggiornato, contestualmente alla presentazione del progetto esecutivo di cui al comma 76 del presente articolo, tenendo conto della modalità di abbancamento per moduli.

12. La messa a dimora dei rifiuti deve avvenire secondo le modalità ed i criteri previsti dal punto 2.10 dell'Allegato 1 del D.Lgs 36/03. Qualora il gestore non provveda a collocare a definitiva dimora i rifiuti in ingresso entro due ore successive allo scarico degli stessi, per ragioni connesse a criteri di gestione, i rifiuti dovranno essere confinati a riparo dagli agenti atmosferici e la loro giacenza non potrà prolungarsi oltre il giorno lavorativo successivo alla data di conferimento.

13. Il settore della discarica destinato ai rifiuti contenenti amianto deve essere segnalato con apposita cartellonistica dalla quale devono risultare i tipi e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti smaltiti. Devono inoltre essere seguite le modalità ed i criteri di deposito riportati nell'Allegato 2 del D.M. 3/8/05 e nell'art. 6 comma 6 del medesimo Decreto. In particolare:

- lo scarico dei mezzi di trasporto deve essere effettuato con mezzi meccanici di sollevamento tali da non compromettere la tenuta del confezionamento dei rifiuti e da evitare la frantumazione dei materiali;
- le celle devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee, spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti amianto;
- il gestore deve prevedere una procedura da applicare in caso di rottura degli imballaggi del materiale contenente amianto, quale ad esempio il riconfezionamento dell'imballaggio con termoretraibile o l'inserimento di big-bags;
- non devono essere svolte attività, quali perforazioni, che possono determinare una dispersione di fibre;
- deve essere predisposta e conservata una mappa indicante la collocazione dei rifiuti contenenti amianto all'interno dell'area.

14. Anche gli altri rifiuti pericolosi, allo smaltimento dei quali l'impianto viene autorizzato, devono essere depositati in appositi settori, celle o trincee della discarica, individuati con apposita segnaletica, dalla quale devono risultare i tipi e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti smaltiti in ciascuno dei settori, celle o trincee, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 6, comma 6 e della tabella 5 del D.M. 03/08/05.

15. Tutti i rifiuti devono essere ricoperti ogni giorno, alla fine dell'orario di conferimento, con modalità tali da impedire la diffusione di odori molesti e la dispersione di frazioni leggere. Il gestore dovrà fornire, con cadenza annuale, informazioni relativamente alla tipologia, quantità di materiale di ricoprimento e modalità di stoccaggio.

16. Durante la fase di gestione della discarica deve essere definito, periodicamente, il volume occupato dai rifiuti e la relativa capacità residuale. A questo proposito, ai fini della valutazione della volumetria occupata dai rifiuti, nonché del grado di compattazione degli stessi, deve essere effettuato, con cadenza annuale, un dettagliato rilievo topografico dell'area di discarica, da trasmettere all'Autorità competente, corredato da una relazione relativa alla quantità, alla tipologia dei rifiuti smaltiti ed alla loro provenienza.

17. La quota massima di conferimento non deve superare l'attuale quota della strada di coronamento.

18. Il parco mezzi utilizzato nella fase di cantiere e di esercizio dell'impianto dovrà essere revisionato con frequenza almeno annuale.

PRODUZIONE DI RIFIUTI

19. Tra i rifiuti prodotti dall'impianto IPPC, oltre al percolato, sono anche da considerare quelli derivanti dalla gestione ordinaria della discarica (batterie esauste, scarti di vario genere, ecc.), i fanghi della fossa settica e, per quanto riguarda il nuovo lotto, anche le acque derivanti dal lavaggio delle ruote dei mezzi. Tra tutti questi rifiuti, quelli prodotti dal gestore e che possono essere smaltiti in impianto, possono essere sottoposti a verifica nel luogo di produzione. Gli altri, e nello specifico il percolato, i fanghi e le acque di lavaggio ruote, devono essere smaltiti in idonei impianti autorizzati.

20. Entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento, dovrà essere presentato un report relativo alla produzione di percolato per il Lotto I negli ultimi tre anni, con l'indicazione dell'impianto di destinazione e trattamento dello stesso.

GESTIONE DEL PERCOLATO

21. Devono essere adottate tecniche di coltivazione e gestionali atte a minimizzare l'infiltrazione dell'acqua meteorica nella massa dei rifiuti.

22. Dovrà essere valutata la possibilità di coprire le superfici di conferimento con teli impermeabili, provvedendo contestualmente a dotare l'impianto di dispositivi per la raccolta e l'allontanamento dal corpo della discarica delle acque zenitali: tali informazioni dovranno emergere dalla revisione del Piano di gestione operativa da presentare contestualmente al progetto esecutivo di cui al comma 76 del presente articolo.

23. Per il lotto I in esaurimento è necessario fornire, anche cartograficamente, entro 30 gg dalla ricezione del presente provvedimento, la quantità e l'esatta ubicazione dei pozzi di raccolta del percolato.

24. Il percolato prodotto durante la gestione del lotto II deve essere regolarmente allontanato dal corpo della discarica, temporaneamente stoccato nei 4 serbatoi, in aggiunta a quelli già esistenti, ognuno della capacità di 12.5 mc, per poi essere smaltito in impianti autorizzati.

25. Il sistema di raccolta deve essere progettato e gestito in modo da:

- minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica;
- prevenire intasamenti ed occlusioni per tutto il periodo di funzionamento;
- resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica;
- sopportare i carichi previsti.

26. L'energia elettrica per il sistema di sollevamento del percolato è assicurata da un elettrodotto. Poiché tale energia deve essere sempre disponibile, il gestore deve provvedere a dotare l'impianto, entro 30 gg dalla data di rilascio del presente provvedimento e qualora non l'abbia già fatto, di un gruppo elettrogeno di potenza idonea, da utilizzare in caso di blackout.

Il percolato deve essere captato, raccolto e smaltito per tutto il tempo di vita della discarica e per 30 anni dalla definitiva chiusura dell'impianto.

CAPTAZIONE E GESTIONE DEL BIOGAS

27. Data la tipologia di rifiuti conferiti, il gestore deve provvedere, per il lotto I, entro 120 giorni dal rilascio del presente provvedimento, a trasmettere i risultati della campagna di analisi per la verifica della probabile presenza di biogas. Al fine di ottenere una valutazione attendibile della produzione di biogas i parametri e le metodiche ufficiali da utilizzare dovranno essere concordate con l'ARPAS.

28. Nel caso le analisi su citate confermassero la presenza di biogas, la discarica, ai sensi dell'Allegato 1 del D.Lgs 36/03, dovrà essere dotata di idoneo impianto per l'estrazione del gas che garantisca la massima efficienza di captazione ed il conseguente utilizzo energetico.

29. Qualora per il Lotto I si rendesse necessaria la realizzazione dell'impianto di biogas, dovranno essere concordate con questo Ente, entro 30 gg dall'esecuzione delle verifiche di cui al precedente comma 27, modalità e tempistiche di realizzazione. Lo stesso dovrà essere predisposto per il lotto di ampliamento, già in fase di approntamento dello stesso. Qualora per il Lotto I non fosse necessaria la realizzazione dell'impianto di biogas, entro due anni dall'inizio dei conferimenti presso il Lotto II, il gestore dovrà provvedere ad effettuare idonee analisi per verificare la presenza di biogas e valutare la configurazione del relativo impianto di captazione. Le analisi sull'eventuale gas di discarica sono altresì oggetto del Piano di Monitoraggio e Controllo.

30. Il sistema di estrazione del biogas dovrà essere dotato di un piano di mantenimento dello stesso che preveda anche l'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione.

31. La gestione del biogas deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il rischio per l'ambiente e per la salute umana.

32. Il gas deve essere utilizzato per la produzione di energia, anche previo trattamento, senza che questo pregiudichi le condizioni di sicurezza per l'ambiente e per la salute umana.

MISURE PER LA PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO DELLE MATRICI AMBIENTALI

33. Il gestore, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, deve informare ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, la Provincia di Sassari, il Prefetto della Provincia, l'ARPAS ed il comune territorialmente competente.

ARIA – Emissioni diffuse

34. Dovranno essere adottati tutti i presidi necessari per evitare/ridurre i fenomeni di polverosità, attraverso l'utilizzo di aggreganti o provvedendo all'aspersione con acqua dei materiali polverulenti.

35. Per il contenimento delle emissioni diffuse, generate dalla movimentazione degli automezzi impiegati in discarica e di quelli in ingresso deputati al conferimento rifiuti, devono essere praticate operazioni programmate di umidificazione e pulizia dei piazzali: bagnatura dei rifiuti, innaffiatura delle zone di transito e di manovra degli autocarri, scarico dei rifiuti lento e controllato, arresto dei conferimenti in caso di vento forte.

36. Per quanto riguarda l'eventuale presenza di biogas, si vedano i commi dal 27 al 32 del presente articolo.

37. I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri devono essere ricoperti con strati di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche.

38. La zona di deposito dei rifiuti contenenti amianto, al fine di evitare la dispersione di fibre nell'aria, deve essere coperta con materiale appropriato, avente consistenza plastica in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da ricoprire. Successivamente, i materiali dovranno essere ricoperti, quotidianamente e prima di ogni operazione di compattaggio, con uno strato di terreno di 20 cm di spessore.

39. Il gestore dell'impianto deve provvedere all'analisi del particolato aerodisperso contenente amianto, secondo quanto riportato nel punto 5.5 dell'Allegato 2 del D.Lgs 36/03, con frequenza semestrale in tre postazioni di misura, di cui una in prossimità della zona di scarico.

40. Le analisi sulla qualità dell'aria dovranno fare riferimento ai seguenti valori soglia, al solo scopo di salvaguardare la salute umana:

Inquinante	Valore soglia di riferimento	Note
H ₂ S	0,1 ppm	Limite rilevabilità strumentale
NH ₃	5 ppm	Soglia olfattiva
Mercaptani	0,1 ppm	Limite rilevabilità strumentale
Polveri	100 µg/Nmc	

ACQUA

41. Il gestore, contestualmente alla presentazione del progetto esecutivo di cui al comma 76 del presente articolo, deve fornire una cartografia contenente le modalità di gestione delle acque all'interno del corpo discarica.

- Acque meteoriche

42. Relativamente al controllo delle acque meteoriche di ruscellamento e anche al fine di ridurre la produzione di percolato, le acque di prima pioggia drenate dalla strada di coronamento e dai piazzali, dovranno essere convogliate alle due vasche di prima pioggia da prevedersi nel progetto esecutivo di cui al punto 76. Ad evento meteorico concluso, le vasche di prima pioggia devono essere svuotate entro le 72 ore successive all'ultimo evento e dovranno inoltre essere sottoposte a controlli periodici. È assolutamente vietato "rilanciare" tali acque all'interno del bacino di discarica in coltivazione, al fine di evitare un incremento della produzione di percolato.

43. In sede progettuale, devono essere presentate modalità e criteri di dimensionamento delle vasche di prima pioggia con riferimento alla precisa perimetrazione delle superfici scolanti.

44. Deve essere progettato e realizzato un impianto di depurazione delle acque di prima pioggia, annesso alle due vasche in modo tale, nell'ottica dell'utilizzo delle MTD, da garantire l'utilizzo delle acque (ad es. antincendio, bagnature, ecc) e favorire il risparmio della risorsa idrica di approvvigionamento.

45. Le acque di prima pioggia non possono essere pompate verso i serbatoi del percolato, ma devono essere inviate direttamente al trattamento di depurazione. A questo proposito si prescrive la realizzazione di un serbatoio da destinare esclusivamente al refluo in oggetto, segnalandolo con opportuna cartellonistica.

46. Le acque di copertura, convogliate nei piazzali, devono essere raccolte nella vasca di prima pioggia ed inviate al trattamento di depurazione. In alternativa, possono essere raccolte separatamente ed utilizzate (ad es. per antincendio).

47. Le acque di seconda pioggia possono seguire il loro deflusso naturale, ma deve essere assicurata la pulizia di tutta la rete di captazione ed allontanamento delle acque (canalette).

- Acque lavaggio ruote

48. Le acque di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dalla discarica, per l'impossibilità di miscelare reflui di diversa tipologia, non possono essere convogliate nei serbatoi di accumulo del percolato, ma devono essere inviate, prima di essere trasferite all'impianto di depurazione, in un serbatoio dedicato, individuato in uno dei cinque previsti in progetto, che deve essere opportunamente segnalato.

- Acque nere

49. Le acque nere prodotte dai servizi igienici, convogliate a fossa settica, devono essere asportate con frequenza minima annuale e mandate ad idoneo impianto di trattamento. In questo caso la fossa settica funge da deposito temporaneo definito all'art. 183, c.1, p.to m) del D.Lvo. 13 Aprile 2006, n. 152, se vengono rispettate le condizioni e prescrizioni contenute in dette norme; mentre il superamento di anche uno solo dei limiti indicati nel suddetto articolo, determina la fattispecie penale di cui all'art. 256 del citato decreto.

50. Il gestore è tenuto alla regolare compilazione di un registro di gestione contenente le indicazioni circa le manutenzioni e gli svuotamenti della vasca.

- Acque sotterranee

51. Entro 15 gg dal rilascio del presente provvedimento, il Gestore deve presentare documentazione attestante la regolare concessione all'utilizzo delle acque del pozzo. Contestualmente, devono essere presentate analisi chimico-fisiche attestanti l'idoneità dell'acqua all'uso richiesto.

52. Nelle more della realizzazione di quanto la società si è impegnata a fare in una nota del 19/03/2010, inviata esclusivamente al Servizio SAVI della RAS dal quale è stata acquisita con prot. n. 7622 del 29/03/2010, entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento, il gestore dovrà presentare documentazione attestante il completamento della rete piezometrica, con indicazione delle caratteristiche dei piezometri (profondità, stratigrafie, filtri, tipo di dreno etc.) i quali devono essere facilmente identificabili e rintracciabili sul terreno, muniti di targhetta di riconoscimento con denominazione del piezometro, quota e dati topografici georeferenziati.

53. Nel primo anno di esercizio e con frequenza settimanale dovrà essere misurato il livello della falda, in ognuno dei piezometri, al fine di validare il modello idrogeologico del sito ed il numero/posizione dei piezometri di controllo.

54. Entro 16 mesi dal rilascio del presente provvedimento, il gestore dovrà presentare uno studio idrogeologico dettagliato dell'area che dovrà chiarire in particolare:

1) la presenza di un presidio sicuro a monte ed a valle idrogeologico, sia per la falda superficiale che per quella profonda;

2) la direzione di flusso della falda mediante rappresentazione cartografica in scala di dettaglio (almeno in scala 1: 5.000);

3) la variazione stagionale del livello della falda con acquisizione sistematica del livello piezometrico;

4) le caratteristiche chimico-fisiche delle acque con particolare riguardo a quelle rappresentative di una situazione di potenziale degrado derivante dall'attività e/o imputabile ad attività limitrofe (ad. es. valori anomali di BOD).

55. I prelievi per i campionamenti devono essere eseguiti previo opportuno spurgo per un periodo di tempo tale da svuotare almeno da 3 a 5 volumi dell'acqua contenuta all'interno del piezometro. L'acqua estratta da tutti i pozzi durante la fase di spurgo, deve essere raccolta e caratterizzata in modo da valutare il rispetto dei limiti previsti dall'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 prima del suo eventuale scarico. Qualora le analisi dell'acqua rilevassero il superamento dei limiti, la campagna di prelievo deve essere interrotta e le acque accumulate e quelle prodotte successivamente, dovranno essere gestite, da quel momento in poi, come rifiuto liquido. Inoltre, periodicamente, devono essere opportunamente asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti e deve esserne data comunicazione alla Provincia e ad ARPAS.

56. Le analisi devono essere effettuate a carico del gestore presso un laboratorio abilitato e trasmesse, in originale o in copia conforme, ad ARPAS ed alla Provincia.

SUOLO

57. Prima dell'inizio dei conferimenti, la società deve provvedere alla bitumatura del piazzale d'ingresso alla discarica e della strada perimetrale di accesso ai lotti di conferimento.

58. Al fine di verificare in tempo reale la continuità e la tenuta delle geomembrane impermeabilizzanti, in fase esecutiva, deve essere implementato un sistema di monitoraggio di tipo geoelettrico per l'intera discarica (lotto in esercizio e lotto d'ampliamento).

59. Devono essere mantenute in buono stato le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai fabbricati e di quelle esterne.

60. Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché. Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.

RUMORE

61. Entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento deve essere presentata, a questa Amministrazione e ad ARPAS, la relazione acustica secondo quanto riportato nelle linee guida regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali e nelle linee guida regionali sull'inquinamento acustico di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 62/9 del 14/11/2008.

62. Entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento deve essere formulata richiesta di parere al Comune di Sassari relativamente alla futura classificazione acustica dell'area in esame.

63. La società deve implementare, dalla data di esercizio del lotto II, un monitoraggio acustico, sull'intero impianto di discarica, finalizzato a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge. Qualora dovesse risultare il superamento di tali limiti, devono essere messi in atto interventi, concordati con quest'Ente, per la riduzione delle emissioni sonore. Le comunicazioni relative ai risultati del monitoraggio devono essere trasmesse oltre che ad ARPAS territorialmente competente, anche all'amministrazione provinciale.

CHIUSURA DELLA DISCARICA E RIPRISTINO AMBIENTALE

64. Ai fini dell'attivazione delle procedure ai termini dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 36/03 il gestore dovrà comunicare all'Amministrazione Provinciale l'esaurimento delle volumetrie dei singoli moduli coltivati volta per volta. Ad avvenuto esaurimento di ciascun modulo si dovrà procedere al recupero ambientale dello stesso.

65. La procedura di chiusura della discarica o parte di essa, ai sensi del D.Lgs 36/03, può essere attuata solo dopo la verifica di conformità della morfologia della discarica e, in particolare, della capacità di allontanamento delle acque meteoriche. A tal fine, il gestore deve presentare, entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento, una cartografia con rilievo planoaltimetrico del Lotto I in esaurimento.

66. Il gestore è tenuto, previa comunicazione alla Provincia e ad ARPAS dell'esaurimento della volumetria della porzione del Lotto I in esaurimento e di ciascun modulo in cui verrà suddiviso il Lotto II, ad effettuare una copertura provvisoria della discarica, che precede quella definitiva e che dovrà essere caratterizzata da (dal basso verso l'alto):

- uno strato di regolarizzazione, da eseguire con inerte drenante, di pezzatura 16-32 mm, e sabbia, per uno spessore finito di 20 cm;
- uno strato di drenaggio del gas e di rottura capillare realizzato con inerte drenante o materiale equivalente, protetto da materiale antintasamento (geotessile), dello spessore maggiore o uguale a 50 cm;
- uno strato di terreno argilloso compattato, steso a strati non superiori a 15 cm, per uno spessore complessivo di 50 cm, con $K > 1 \cdot 10^{-8}$ m/sec ed avente la funzione di sigillare ed impermeabilizzare la discarica e finalizzato a prevenire i fenomeni di infiltrazioni delle acque meteoriche all'interno della massa di rifiuti, consentendo di evitare la formazione di percolato.

67. Dopo 6 mesi dalla realizzazione della copertura provvisoria, il Gestore dovrà verificare l'eventuale ulteriore presenza di percolato che, a tale periodo, dovrebbe pressoché essere completamente evacuato. Dopo ulteriori 6 mesi, il gestore, verificata l'eventuale presenza residua di percolato, dovrà procedere al definitivo isolamento del corpo rifiuti attraverso l'approntamento della copertura finale, così costituita (dal basso verso l'alto):

- uno strato con funzione di dreno, costituito da 50 cm di ghiaia lavata, caratterizzato da un'elevata permeabilità ($K > 1 \cdot 10^{-4}$ m/sec) ed avente la duplice funzione di drenare ed allontanare le acque di infiltrazione provenienti dallo strato superiore, in modo da ridurre da una parte il battente idraulico sulla sottostante impermeabilizzazione e dall'altro aumentare il potere di ritenzione idrica ed immagazzinamento d'acqua dello strato superficiale;
- uno strato di 100 cm di terreno vegetale, al più presto inerbito e piantumato, in modo da favorire l'evapotraspirazione, consolidare ed imbrigliare il terreno, diminuire la permeabilità ed il grado di assorbimento ed evitare le erosioni dovute ai ruscellamenti delle acque meteoriche. A tal proposito, sarebbe opportuno utilizzare specie autoctone di tipo arbustivo.

68. Per quanto riguarda la zona 1 del Lotto I, interessata da copertura provvisoria, il gestore dovrà fornire, entro 30 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, un resoconto sulla situazione relativa alla produzione di percolato in modo da mettere in atto i successivi lavori di copertura definitiva e ripristino ambientale.

69. In ogni caso, prima dell'inizio delle operazioni di realizzazione del capping finale, il gestore deve procedere alle verifiche sia sulla produzione di percolato che sull'asestamento dei rifiuti, comunicando alla Provincia e ad ARPAS il termine finale di ultimazione per i lavori di ripristino; tale termine non può essere superiore a quattro anni dalla data di comunicazione dell'esaurimento della volumetria autorizzata.

70. Al fine di favorire il recupero ambientale dell'area di cava su cui insiste l'impianto, il progetto di coltivazione della discarica dovrà essere opportunamente rimodulato prevedendo quale quota massima dei rifiuti abbancati, sia per il lotto in esercizio che per il lotto d'ampliamento, quella della strada di coronamento.

71. Il progetto di risanamento previsto dalla società proponente come misura di mitigazione ambientale dovrà essere inserito, quale stralcio funzionale, in un più ampio intervento che miri alla riqualificazione dell'intero bacino di cava in cui è inserita la discarica, da presentarsi unitamente al progetto esecutivo di cui al comma 76 del presente articolo.

72. Entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il gestore deve presentare la documentazione, anche fotografica, attestante la completa dismissione della vasca adibita in passato all'accumulo di percolato. Il telo impermeabilizzante posizionato in corrispondenza della vasca potrà essere riutilizzato solo dopo aver effettuato idonee prove di tenuta dello stesso e con modalità da concordarsi con lo sportello IPPC della Provincia.

73. Entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento, il gestore deve trasmettere alla Provincia, all'ufficio SAVI, ad ARPAS ed al comune di Sassari, un progetto dettagliato di ripristino ambientale della vasca e dell'intera zona 4 (così come classificata dal gestore).

74. Contestualmente ai lavori di approntamento del secondo lotto deve essere messo in atto l'intervento di recupero e riqualificazione naturalistica dell'area di 10.000 m² interna al bacino di cava e limitrofa alle aree di stoccaggio, quale misura di compensazione ambientale, così come approvato in sede di VIA. Tale intervento non è riportato nella scheda 4 della domanda di AIA e nei relativi allegati.

75. Relativamente al Lotto II, poiché la quota di conferimento non deve superare l'attuale quota della strada di coronamento, dal progetto presentato risulta che, l'argine alla base del pendio che deve contenere il secondo lotto, una volta chiuso, risulta identico nella situazione ex-ante ed ex-post. È necessario dunque ripresentare, entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento, il progetto di riqualificazione tenendo conto anche che, rimodellando le quote massime di abbancamento, l'argine si dovrebbe spostare verso sud, andando a coincidere con un altro intervento di riqualificazione in progetto, quale quello dell'impianto fotovoltaico, la cui ubicazione non risulta idonea.

76. Tutte le prescrizioni sopra riportate, ivi comprese quelle che impongono la realizzazione di opere o impianti o la fornitura di attrezzature, escluse quelle con scadenze temporali precisate, dovranno pervenire all'Amministrazione Provinciale, ad ARPAS, al Servizio S.A.V.I ed al Servizio Rifiuti della RAS, sotto forma di progetto esecutivo, contenente tutti gli elaborati progettuali pertinenti tale forma di progettazione e da essa scaturenti, ivi compreso il cronoprogramma dei lavori, da presentarsi entro e non oltre **90 gg** dal rilascio del presente provvedimento, pena decadenza dello stesso. Sulla base di quanto sopra, il gestore è tenuto anche ad aggiornare schede ed allegati dell'AIA, da far pervenire, sempre entro il medesimo termine, all'Amministrazione Provinciale.

La successiva approvazione del progetto esecutivo sarà subordinata al nulla osta del S.A.V.I.

ART. 2 Piano di Monitoraggio e Controllo

1. Entro 90 gg dalla ricezione del presente provvedimento, il gestore è tenuto a ripresentare, alla Provincia e ad ARPAS (organo competente per la validazione), il Piano di Monitoraggio e Controllo, per la cui redazione è necessario fare riferimento sia al documento "IPPC – Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento – Il contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo (Febbraio 2007)", redatto a cura dell'APAT e da utilizzare come format, sia alle "Linee Guida in maniera di sistemi di monitoraggio", inserite nel D.M. Del 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 372". I contenuti del documento APAT non devono intendersi esaustivi, ma vanno implementati in base alle peculiarità dell'impianto; tutte le tabelle devono essere adeguatamente compilate. Informazioni utili alla redazione del PMC sono contenute nell'Allegato III alla presente autorizzazione.

2. Il gestore dovrà rispettare le modalità e la frequenza nell'effettuazione degli autocontrolli riportati nel PMC, nonché l'obbligo di trasmissione degli stessi agli enti competenti, ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs 59/05.

ART. 3 Durata dell'AIA

1. La presente autorizzazione ha durata di **5** anni decorrenti dalla data di rilascio. Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.Lgs. 59/05, si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata a questa amministrazione sei mesi prima della citata scadenza. Qualora il Gestore, entro 30 gg dalla ricezione della presente, depositi nuova certificazione ambientale o dimostri l'avvenuta proroga di quella scaduta in data 28/01/2010, la presente autorizzazione è da intendersi valida per 6 anni.

ART. 4 Riesame dell'AIA

1. Questa amministrazione provinciale procederà al riesame del presente provvedimento qualora si verificano le sottoindicate condizioni:

- a. l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
- b. le migliori tecniche disponibili abbiano subito modifiche sostanziali che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
- c. la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richieda l'impiego di altre tecniche;
- d. nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigano.

ART. 5 Modifica dell'impianto o variazione del gestore

1. Il gestore è tenuto a comunicare a questa Provincia qualsiasi progetto di modifica dell'impianto autorizzato, nonché l'eventuale variazione nella titolarità della gestione dello stesso, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 59/05.

ART. 6 Obbligo di comunicazione

1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto disposto nell'autorizzazione integrata ambientale, è tenuto a trasmettere a questa Amministrazione Provinciale la comunicazione di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs 59/2005. Tale comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione del presente provvedimento.
2. A far data dalla comunicazione di cui sopra, il gestore invia a questa Provincia, ad ARPAS ed al Comune di Sassari, i dati ambientali relativi agli autocontrolli, secondo la tempistica indicata nel Piano di Monitoraggio e Controllo, di cui al precedente art. 4.
3. Il gestore è altresì tenuto a trasmettere a questa Provincia ed al Ministero dell'Ambiente, tramite l'ISPRA, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati ambientali relativi al controllo delle emissioni, richiesti nel presente provvedimento e riferiti all'anno precedente, così come disposto dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs 59/2005 e dell'art. 5 del Regolamento CE 166/2006.

ART. 7 Oneri di controllo

1. Il gestore è obbligato al pagamento all'ARPAS della tariffa relativa alle attività di controllo, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24/4/2008. La quietanza della prima annualità dovrà essere versata secondo le indicazioni dell'ARPAS e allegata alla comunicazione di cui all'art.11, comma 1 del D.Lgs 59/05. Ai fini dei successivi controlli annuali programmati e riportati nel Piano di Monitoraggio, la tariffa relativa ai controlli dovrà essere pagata entro il 30 gennaio relativamente all'anno in corso.
2. La tariffa per gli oneri di controllo deve essere concordata con l'ARPAS contestualmente alla validazione del Piano di Monitoraggio e Controllo ed il prospetto di calcolo degli oneri così determinati deve essere trasmesso a questa Amministrazione entro i successivi 10 giorni, debitamente sottoscritto dal gestore e da ARPAS.

ART. 8 Fideiussione

1. Il Gestore entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente dovrà provvedere a prestare le garanzie finanziarie relative alla gestione operativa e post-operativa dell'impianto in oggetto, a favore della Provincia di Sassari così come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 39/23 del 15.07.2008. Il mancato pervenimento delle garanzie sarà causa di decadenza del presente atto. Pertanto il Gestore, entro 10 giorni dal rilascio del presente provvedimento, dovrà far pervenire un prospetto di calcolo delle garanzie finanziarie ed il mancato riscontro dello stesso da parte della Provincia nei successivi 5 giorni è da intendersi quale nulla osta alla prestazione delle stesse.

ART. 9 Altri obblighi

1. Il gestore è tenuto alla osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento nonché al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 59/2005 e alle Linee guida regionali in materia di AIA.
2. Si prescrive, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.Lgs 59/05 che il gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare i campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione ambientale.
3. Il gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.Lgs 59/05, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, è tenuto ad informare tempestivamente

questa Provincia, l'ARPAS ed il Comune di Sassari sull'evento incidentale, nonché a comunicare i dati sui controlli delle emissioni relative all'impianto.

4. Il gestore, al verificarsi dell'ipotesi di contaminazione del sito in oggetto, deve attivare le procedure previste all'Art. 242 della Parte IV del D.Lgs 13 Aprile 2006 n. 152.

5. Il gestore è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs 9 Aprile 2008, n. 81, quale "Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

6. Copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richieste dalle condizioni del presente provvedimento deve essere conservata all'interno dell'impianto.

ART. 10 Inosservanza prescrizioni e sanzioni

1. L'attività di vigilanza, verifica e controllo sulla conformità dell'attività svolta alle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono esercitate da questa Amministrazione Provinciale e dall'ARPAS.

2. Qualora vengano riscontrate inosservanze sulle prescrizioni autorizzatorie e situazioni di non conformità nella conduzione dell'attività autorizzata e, in particolare, nel caso di:

- omissione della comunicazione di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs 59/05;
- mancata trasmissione dei dati ambientali;
- mancato pagamento delle tariffe sui controlli;

si procederà ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11 comma 9 del D.Lgs n. 59/05 e, secondo la gravità delle infrazioni:

- a. alla diffida, assegnando un termine entro il quale dovranno essere eliminate le irregolarità;
- b. alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata, per un tempo determinato, qualora si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- c. alla revoca dell'AIA e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

3. Nei casi di accertate violazioni delle condizioni di esercizio dell'impianto autorizzato verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 16 del D.Lgs n. 59/05, salvo che il fatto costituisca reato ed in tal caso ne verrà informata la competente Autorità Giudiziaria.

ART. 11 Autorizzazioni sostituite

1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'Art. 5 comma 14 del D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59 sostituisce le autorizzazioni, pareri, visti, nulla osta in materia ambientale ad eccezione di quelle inserite nelle prescrizioni tecniche, in particolare per l'impianto IPPC oggetto del presente provvedimento ed alle condizioni e prescrizioni riportate negli articoli che precedono:

- Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento dei rifiuti (artt. 208 e segg. del d.lgs. n. 152/2006).
- Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti (artt. 208 e segg. del d.lgs. n. 152/2006).

ART. 12 Ricorso

1. Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello Stato entro 120 giorni.

ART. 13 La presente autorizzazione rilasciata ai sensi del D.Lgs 18.02.2005, n. 59, non esime il gestore dal munirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni di competenza di altri Enti.

ART. 14 Ai sensi degli artt. 5, comma 15 e 11, comma 2, del D.lgs. n. 59/05, copia del presente provvedimento e dei dati ambientali relativi al piano di monitoraggio e controllo saranno messi a disposizione del pubblico presso il sito internet della Provincia di Sassari "<http://www.provincia.sassari.it>", nonché presso gli uffici dell'Amministrazione provinciale siti in Sassari, via Monte Tignosu, n 5.

Resp. Proc. Dott.ssa Francesca Caria
Istr. Tec. Dott.ssa Pina Dettori

IL DIRIGENTE

Ing. Marco Dario Cherchi

ALLEGATO I (Aut. n. 2 del 31/05/2010)

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

1. Generalità sullo stabilimento

L'attività dell'impianto IPPC, soggetto ad autorizzazione integrata ambientale, è riassumibile come segue:

- Codice IPPC: 5,4
- Attività IPPC: discarica per rifiuti speciali non pericolosi
- Capacità produttiva lotto 1: 200.000 mc
- Capacità produttiva lotto 2: 270.000 mc

L'impianto risulta classificabile, sulla base delle tipologie previste dall'Art. 4 del D.Lgs 36/03, come discarica per rifiuti non pericolosi. La superficie totale dell'impianto è pari a 180.000 mq, di cui 20 mq coperta, 1000 mq scoperta pavimentata e 178.980 mq scoperta non pavimentata. La discarica è caratterizzata da un lotto in esercizio, situato nella parte settentrionale dell'area, che occupa una superficie di circa 20.000 mq ed è distinto in tre settori: zona 1, zona 2 e zona 3, ripartiti come indicato nel seguente prospetto:

Settore	Superficie (m²)	Volume abbancabile (m³)
Zona 1	8.900	94.000
Zona 2	5.100	39.000
Zona 3	8.300	67.000
Totale	22.300	200.000

La zona I ha accolto rifiuti fino all'ottobre 2000, in quanto è stata interessata dal provvedimento di sequestro preventivo n. 5250/00, emesso dall'autorità giudiziaria del Tribunale di Sassari. Si è pertanto provveduto all'approntamento della zona 2, nella quale si trova il pozzo di raccolta del percolato, per la ricezione dei rifiuti; le opere sono state effettuate in previsione della possibilità di una riapertura almeno parziale dell'impianto.

Alla fine dell'anno 2000, a causa dei vari mesi di inattività e delle abbondanti piogge riversatesi nell'area, i due settori non utilizzati della discarica si presentavano completamente invasi dal percolato, in quantità stimata, a mezzo di rilievi topografici, pari a 12.000 mc.

Preso atto della situazione di pericolo nel caso di nuove piogge, le quali potevano determinare un ulteriore aumento del percolato che, scavalcando l'argine sud poteva riversarsi sui terreni esterni alla discarica, non protetti dal manto in HDPE, si è proceduto all'attuazione di un Piano di manutenzione straordinaria al fine di riportare la discarica in condizioni di sicurezza. All'interno del bacino, nella zona 3, è stata allestita una sorta di "vasca provvisoria di raccolta", in modo da concentrare tutto il percolato in un'unica zona e preparare il settore vuoto ad un eventuale utilizzo.

Il 16 marzo 2001 sono iniziati i lavori per la messa in opera di un argine di contrafforto in argilla, al fine di isolare completamente il lotto 3 e di assorbire le spinte del percolato sull'argine in HDPE a seguito del travaso dello stesso nella vasca provvisoria di raccolta.

Dopo saldatura dell'arginello in HDPE sulla sponda est del bacino di discarica, sono state avviate le operazioni di travaso del percolato nella zona 3, per le quali sono state utilizzate le pompe installate nel pozzo. Al termine del travaso sono iniziate le operazioni di saldatura e di costruzione di un nuovo argine all'interno della zona 2, necessarie a separare completamente la zona occupata dai rifiuti dal resto della discarica; si è provveduto inoltre alla pulizia ed al controllo delle saldature del telo in HDPE del fondo del bacino in prossimità degli argini, il quale era stato ricoperto dal fango depositatosi in seguito al travaso del percolato.

La configurazione attuale della discarica è il risultato dei lavori di manutenzione straordinaria sopra descritti.

La discarica è stata ulteriormente sottoposta agli interventi di miglioramento prescritti dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, consistenti nel rafforzamento dei presidi di

impermeabilizzazione e nella realizzazione di un progetto esecutivo di copertura provvisoria del modulo 1. In particolare, il progetto sopraccitato ha previsto il rimodellamento dei rifiuti abbancati (poco più di 60.000 m³ su un totale di circa 200.000 m³ smaltibili nell'impianto), al fine di rendere le pendenze compatibili con i fattori di sicurezza previsti dal D.M.LL.PP. Del 11/03/1998, pari, nel complesso, a 27°.

All'interno dell'impianto non sono presenti aree con destinazione diversa dalla gestione della discarica e dei servizi ad essa correlati. I servizi generali sono costituiti in particolare da:

- ufficio guardiania di circa 20 m² che dispone di due ampi locali e dei necessari servizi;
- spogliatoio, alloggio guardiano e uffici, di superficie pari a circa 70 m²;
- edificio per la realizzazione di analisi speditive e per la conservazione dei campioni, occupante una superficie di circa 30 m²;
- pesa per la misura dei quantitativi di rifiuti afferenti la discarica (dimensioni di circa 12 m x 2,5 m e portata di 60 tonnellate), montata su platea in cemento armato;
- garage e ricovero mezzi, con una superficie di circa 115 m²;
- area per il lavaggio delle ruote degli automezzi dopo lo scarico dei rifiuti;
- sistema antincendio.

La strada di coronamento attualmente presente, della larghezza di circa 5,5 m, è parzialmente asfaltata e, partendo dalla zona di accesso, si sviluppa lungo i lati ovest, nord ed in parte est della discarica.

Sono da considerarsi come infrastrutture a servizio della gestione della discarica le piste interne utilizzate dai mezzi di trasporto per raggiungere il luogo di deposizione dei rifiuti, realizzate in terra battuta, caratterizzate da una larghezza di 5 m. Con queste piste i mezzi possono raggiungere il fronte dei rifiuti ed allontanarsi senza incrociare i mezzi in arrivo.

Altra infrastruttura di servizio è il piazzale di manovra, attualmente in terra battuta, posto all'entrata della discarica, il quale permette di accedere alla pesa ed all'edificio di servizio e quindi di proseguire verso la zona di scarico dei rifiuti; in corrispondenza dei serbatoi di stoccaggio del percolato consente di effettuare le operazioni di carico dello stesso.

In data 27/08/2007 la Società ha presentato richiesta di incremento della volumetria pari al 20% di quella autorizzata. Tale richiesta, configurandosi come modifica sostanziale non è stata accettata ed è stato concesso alla S.I.GE.D. S.r.L. il conferimento di rifiuti, al raggiungimento della volumetria autorizzata, per un massimo di 25.000 ton.

Successivamente, la S.I.GE.D. S.r.L. ha presentato richiesta di VIA relativamente all'ampliamento della discarica per una volumetria pari a 440.000 mc. Tuttavia, nelle more di una definizione più puntuale del Piano di gestione di rifiuti speciali, la RAS ha concesso alla società una volumetria pari a 270.000 mc.

La RAS ha espresso parere positivo sulla compatibilità ambientale della proposta progettuale della SIGED S.r.L. a meno di alcune prescrizioni, con Deliberazione n. 18/43 del 20/04/2009. In particolare sono previsti gli interventi di seguito elencati:

- realizzazione di un nuovo lotto di discarica, adiacente a quello esistente, con capacità di stoccaggio utile stimata in 270.000 mc per una superficie planimetrica di circa 15.000 mq;
- adeguamento delle strutture impiantistiche funzionalmente connesse all'impianto, tramite i seguenti interventi:
 1. bitumatura del piazzale di ingresso della discarica, al fine di ridurre la produzione di polvere nella fase di transito degli automezzi;
 2. completamento lungo tutto il perimetro della discarica e asfaltatura della strada di accesso ai lotti di conferimento;
 3. potenziamento della rete antincendio e dell'impianto di illuminazione;

4. realizzazione di dispositivi dedicati per la raccolta, l'accumulo e lo smaltimento delle diverse tipologie di acque reflue prodotte durante l'esercizio dell'impianto;

5. rete di drenaggio e allontanamento delle acque meteoriche afferenti il sito di discarica;

- integrazione codici CER ammissibili;
- intervento di recupero e riqualificazione naturalistica di un'area di circa 10.000 mq.

2. Inquadramento territoriale

La discarica di proprietà della S.I.G.E.D. S.r.L., ubicata nel territorio comunale di Sassari, in località Scala Erre, a sud-ovest di Monte Elva, è raggiungibile tramite la strada Provinciale "Scala Erre - Porto Torres - Stintino" n. 34, in prossimità dello svincolo con la strada vicinale "Sa Gazzaladra". L'area era interessata in passato da una cava di argilla.

I dati catastali dell'area sono i seguenti:

Tipo di superficie (PRG)	Numero di foglio	Particella
Zona agricola	20	Mapp. 12 sub d 57

Le aree circostanti sono perlopiù utilizzate a seminativi, prati e pascoli; sono presenti anche superfici non coltivate ed altre dedicate ad attività estrattive.

Immediatamente a Sud del sito è presente una discarica comunale di rifiuti solidi urbani (gestita da Riccoboni S.p.A.). I maggiori insediamenti industriali (Centrale ENEL di Fiume Santo e Polo industriale di Porto Torres) sono localizzati a nord del sito in esame.

Nell'intorno dell'area, per un raggio di circa quattro chilometri, non vi sono centri abitati, ma solo alcune case sparse, in appoggio prevalentemente alle attività agro-pastorali. I più vicini nuclei urbani sono Pozzo S. Nicola, che si trova a circa quattro chilometri a nord-ovest di Scala Erre e Canaglia.

Di seguito vengono riportate due foto aeree relative all'inquadramento generale e di dettaglio dell'area in esame:





3. Inquadramento programmatico

3.1 Piano regionale di gestione rifiuti – sezione rifiuti speciali

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 13/34 del 30/04/02 è stato approvato il vigente Piano Regionale di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti speciali, ad oggi in fase di rimodulazione. Il Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio, valutando la presenza di altri impianti di discarica nel territorio, con nota prot. n. 29685 del 20/11/2008 ha comunicato quanto segue:

“Nelle more di una più puntuale definizione, che sarà oggetto del Piano di gestione dei rifiuti speciali (attualmente in fase di raccolta dati per il suo aggiornamento), in base alle volumetrie disponibili attualmente al centro-nord dell'isola, si ritiene, cautelativamente, di dover assegnare una quota non superiore a 400.000 mc, su un orizzonte temporale di un quinquennio, allo smaltimento in discarica. È, inoltre, da considerare che è in corso la procedura di VIA per l'ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi, gestita da S.I.G.E.D. S.r.L. che ha richiesto inizialmente una capacità pari a 440.000 mc, poi ridotti a 270.000 mc in seguito alle osservazioni emerse in conferenze di servizi. [...] Si ritiene che i 400.000 mc stimati debbano essere proporzionalmente assegnati ai proponenti, decurtando in egual percentuale le capacità richieste per i singoli impianti. Pertanto, l'ampliamento della S.I.G.E.D. S.r.L. non potrà superare i 270.000 mc [...].”

3.2 Piano Paesaggistico Regionale

Nel vigente Piano Paesaggistico Regionale (PPR), adottato con delibera della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 settembre sono stati individuati 27 ambiti di paesaggio costieri. L'area d'intervento ricade all'interno dell'ambito paesaggistico 14 “Golfo dell'Asinara”.

Nello specifico, l'impianto di Scala Erre si trova in un'area indicata nel PPR come “Area delle infrastrutture” che identifica quelle aree comprendenti infrastrutture quali i nodi dei trasporti, il ciclo dei rifiuti, la rete della viabilità, il ciclo delle acque e dell'energia elettrica; all'interno della stessa sono inclusi due siti di discariche. Il riferimento normativo per l'area delle infrastrutture è rappresentato dagli Artt. 102, 103 e 104 delle Norme Tecniche di attuazione del Ppr, riguardanti rispettivamente definizioni, prescrizioni ed indirizzi.

Adiacenti l'area di intervento, sono segnalate due zone classificate come componenti di paesaggio con valenza ambientale (art. 21), catalogate come area naturale o subnaturale (macchia, dune e aree umide) e come area seminaturale (praterie e spiagge). Per tali aree il PPR prevede prescrizioni ed indirizzi, ma non sono previste fasce di rispetto.

3.3 Piano Regolatore Generale e Piano Urbanistico Comunale

L'area in cui ricade la discarica è classificata nel P.R.G. come Zona omogenea E “Agro”. Nel P.U.C., al momento in fase di verifica di conformità, a seguito dell'osservazione n. 545 mossa dalla S.I.G.E.D. S.r.L. con nota prot. n. 75859 del 8/10/2008, l'area è classificata come sottozona G4.1.1. - Infrastrutture legate ai cicli ecologici – Discariche”.

Nell'intorno dell'area non vi sono centri abitati, né residenze turistiche, ma solo alcune case sparse in appoggio prevalentemente ad attività agro pastorali.

Nel territorio circostante sono ubicate le cave di calcare di Monte Alvaro e le cave di pietra di Monte Rosè, gli insediamenti industriali costituiti dalla Centrale Enel di Fiume Santo, dal Polo industriale nella zona lungo il litorale ad ovest della città di Porto Torres.

4. Stato autorizzativo

La discarica in oggetto è stata autorizzata dalla RAS, Assessorato della Difesa dell'Ambiente, al conferimento di rifiuti speciali non pericolosi di tipo 2B per una volumetria complessiva massima netta di circa 200.000 m³ in data 3/11/1998 (autorizzazione n. 2607) ed avviata all'esercizio alla fine del 1998.

Dopo circa un anno di attività, in data 7/10/2000, l'impianto è stato posto sotto sequestro preventivo da parte dell'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Sassari, con provvedimento n. 5250/00, a seguito del quale la discarica ha cessato la sua attività e sono state sospese le manutenzioni ordinarie e straordinarie. In data 28 dicembre 2000 è stata redatta una

consulenza tecnica di parte che descriveva lo stato del sito ed i pericoli potenziali che il blocco delle manutenzioni comportava. Il Tribunale di Sassari, in data 18 gennaio 2001 rigettava l'istanza presentata da S.I.G.E.D. S.r.L. per la restituzione dei moduli non utilizzati posti sotto sequestro.

In data 02/02/2001 la Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Sassari, ha emesso un provvedimento con il quale autorizzava la società ad attuare un Piano di manutenzione straordinaria, teso al ripristino delle condizioni di sicurezza della discarica. Tale provvedimento è stato reso operativo il 22/02/2001, data in cui sono stati inoltre dissequestrati i moduli 2 e 3. La società S.I.G.E.D. S.r.L. ha presentato il Piano di adeguamento al D.Lgs n. 36/03 e all'Atto di indirizzo della RAS prot. 27860 del 01/08/03 della discarica in oggetto, il quale è stato approvato dalla RAS con D.G.R. n. 393/IV del 19/02/2004.

a seguito di segnalazione da parte della stessa società S.I.G.E.D. S.r.L., datata 07/09/2004, i Tecnici della Provincia di Sassari hanno effettuato un sopralluogo presso l'impianto di discarica, durante il quale hanno rilevato un rigonfiamento della base del settore est, interamente occupato da percolato, con interessamento della rete drenante soprastante, la quale mostrava un innalzamento di alcuni centimetri rispetto al piano base. Alla luce di quanto verificato, che ha portato ad ipotizzare la formazione di una falla nell'impermeabilizzazione della base del citato settore, il percolato è stato trasferito nel settore ovest. Con determinazione n. 2200/IV del 23/09/2004 la società S.I.G.E.D. S.r.L. è stata diffidata dal proseguire la gestione della discarica in maniera difforme da quanto prescritto nell'autorizzazione regionale n. 393/IV/04 e dal conferire i rifiuti senza aver provveduto ad allontanare il percolato giacente nelle aree 2 e 3, ripristinando le regole di massima sicurezza.

Con nota n. 33/05 datata 18/03/2005 la società S.I.G.E.D. S.r.L.- Cagliari ha comunicato alla RAS la nomina del nuovo responsabile tecnico dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi già autorizzata con provvedimento regionale n. 393/IV datata 19/02/2004.

con determinazione regionale n. 803/IV del 06/05/2005 sono stati modificati i punti 2 e 3 dell'art. 3 dell'autorizzazione n. 393/IV del 19/04/2004 (conferimento dei rifiuti con codici CER riportati nell'allegati 1 e rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall'art. 3 del D.M. 13/03/2003, accettazione dei rifiuti previa effettuazione per ogni partita di analisi chimiche e chimico-fisiche, secondo le procedure del D.M. Ambiente sull'ammissibilità dei rifiuti).

L'allegato 1 al provvedimento regionale n. 393/IV del 19/02/04 è stato integrato con il rifiuto contraddistinto dal codice CER 170605* "materiali da costruzione contenenti amianto" con determinazione n. 2224/II del 24/10/2005.

Con Determinazione n. 1530/II del 24/10/06 la S.I.G.E.D. S.r.L. è stata diffidata. Nella nota del 18/12/06, prot. 53983 dell'Amministrazione provinciale di Sassari - Settore VIII - Ambiente Agricoltura, si evince che la società ha provveduto all'attuazione delle prescrizioni riportate nella determinazione di diffida e ha rispettato le prescrizioni della determinazione n. 393/IV del 19/02/04 e s.m.i.

Con provvedimento regionale n. 83/II del 09/02/07 è stato integrato l'elenco dei codici CER autorizzati al conferimento, riportato nell'allegato 1bis dello stesso, è stata contestualmente rinnovata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di discarica in oggetto per ulteriori 3 anni.

La Regione Sardegna, con Deliberazione n. 18/43 del 20/04/2009 ha espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località Scala Erre" proposto dalla S.I.G.E.D. S.r.L., a condizione che siano rispettate e recepite, nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni riportate nella citata deliberazione.

La tabella seguente mostra lo stato autorizzativo della discarica, al momento della presentazione dell'istanza di AIA:

Settore/Lotto	Sigla	Superficie (m²)	Volume (m³)	Stima del tempo di coltivazione (anni)
In coltivazione	1	20.000	200.000	Non specificato (potenzialità residua a febbraio 2007 di 99.817 m ³)

Da approntare	2	15.000	270.000	Il gestore dichiara 5 anni ma considerando una volumetria di 440.000 m ³
---------------	---	--------	---------	---

5. Quadro ambientale

5.1 Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera sono costituite principalmente dalle emissioni diffuse generate dal corpo discarica e dalle emissioni dei mezzi di trasporto e di movimentazione. L'esercizio della discarica include inoltre l'emissione di polveri generate durante le operazioni di carico, scarico e movimentazione dei rifiuti.

Le strade di accesso e di manovra sono in parte asfaltate ed in parte realizzate in terra; le vie di transito all'interno del sito vengono saltuariamente bagnate, in modo da contenere la formazione di polvere e ridurre ulteriormente la dispersione di polveri durante il transito degli automezzi. Sono inoltre previsti interventi specifici per il contenimento delle emissioni, quali la bitumatura del piazzale ingresso della discarica, il completamento e l'asfaltatura della strada di accesso ai lotti di conferimento lungo tutto il perimetro della discarica.

Relativamente agli odori provenienti dal corpo discarica durante la fase di coltivazione e abbancamento rifiuti, si provvede, per evitarne l'eventuale diffusione, ad effettuare una copertura giornaliera.

5.2 Emissione reflui

Le acque reflue prodotte dall'impianto hanno le seguenti provenienze:

- servizi igienici;
- lavaggio ruote;
- dilavamento piazzali e strade.

Le acque dei servizi igienici vengono conferite in una vasca imhoff a tenuta. Quelle del lavaggio ruote, attualmente vengono convogliate ai serbatoi di accumulo del percolato ed inviate a smaltimento. La gestione del secondo lotto prevede che, le acque di lavaggio dei mezzi vengano convogliato in un serbatoio dedicato.

Per quanto riguarda le acque meteoriche ricadenti sulla strada di coronamento, la discarica non è dotata, allo stato attuale, di vasche di prima pioggia, indispensabili in quanto le acque sono da considerare potenzialmente inquinate. Il provvedimento di AIA prescrive la realizzazione di tali vasche e di un sistema di depurazione delle acque reflue, così da poterle utilizzare per altri scopi quali ad es. antincendio e/o bagnatura strade.

5.3 Produzione rifiuti

Il gestore ha individuato quale unico rifiuto prodotto durante la normale gestione dell'attività dell'impianto, il percolato di discarica. Tuttavia, oltre al percolato, sono da considerare anche i rifiuti derivanti dalla gestione ordinaria della discarica, i fanghi della fossa settica e, per quanto riguarda il lotto di ampliamento, le acque di lavaggio dei mezzi.

5.4 Rumore

l'impatto acustico generato dall'impianto è dovuto esclusivamente ai mezzi in movimento e in esercizio all'interno della discarica; in particolare, il rumore è generato dai mezzi in ingresso e in uscita dalla discarica e dai mezzi d'opera dedicati all'abbancamento dei rifiuti.

Non esistono, nelle immediate vicinanze, recettore sensibili quali asili, ospedali, scuole, case di riposo per le quali è richiesta particolare quiete.

5.5 Emissioni al suolo

In considerazione della tipologia di impianto di impianto possono essere individuate quali emissioni al suolo quelle di seguito riportate:

- eventuali infiltrazioni di percolato per mancata tenuta del sistema di impermeabilizzazione della discarica;
- eventuali infiltrazioni di percolato per mancata tenuta dei pozzetti di raccolta o per fuoriuscita dai serbatoi di di stoccaggio;
- eventuali infiltrazioni di sostanze contaminanti (es. gasolio, oli minerali, rifiuti e eluati da rifiuti etc.) per sversamenti da contenitori fuori terra o nell'ambito delle attività di movimentazione.

6. Quadro integrato: applicazione delle MTD

Per l'individuazione delle MTD relative alle discariche di rifiuti si fa riferimento ai "criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica" dell'allegato 1 del D.Lgs. n. 36/03 che rappresentano i requisiti tecnici da soddisfare ed al "Reference Document on Best Available Techniques for Waste Treatments Industries – Final Draft" dell'agosto 2005, all'interno del quale è prevista l'implementazione e mantenimento di un Sistema di Gestione Ambientale.

Di seguito si riporta la tabella contenente lo stato di applicazione delle MTD:

MTD	Stato di applicazione	Note
Generali		
Applicazione dei principi del SGA	Applicata	
Predisposizione di piani per le situazioni di emergenza	Non specificato	
Implementazione di un sistema di monitoraggio	Parzialmente applicata	Il gestore ha presentato il Piano di Sorveglianza e controllo mentre il Piano di Monitoraggio e Controllo non è stato allegato all'AIA.
Rifiuti in ingresso		
Identificazione dei rifiuti in ingresso	Applicata	
Implementazione di procedure di accettazione dei rifiuti	Applicata	
Registrazione (informatizzata) delle quantità e delle tipologie di rifiuti in ingresso	Parzialmente applicata	Non viene specificato se la registrazione sia anche informatizzata oltre che manuale.
Ubicazione		
Aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152	Applicata	
Protezione delle matrici ambientali		
Sistema di regimazione e convogliamento della acque superficiali		Sono previsti interventi sulla rete di drenaggio delle acque

		meteoriche afferenti il sito della discarica. Il gestore dichiara che attualmente le acque raccolte dalla rete esistente vengono inviate ai recapiti naturali del luogo.
Impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica	Parzialmente applicata	L'impermeabilizzazione del lotto di ampliamento non rispetta i criteri previsti dal D.Lgs. 36/03 per la tipologia di discarica in esame
Impianto di raccolta e gestione del percolato	Applicata	
Impianto di captazione e gestione del biogas	Non applicata	Il gestore dichiara che, data la tipologia di rifiuti conferiti, non è prevista una produzione di biogas
Sistema di copertura superficiale finale della discarica	In previsione	In riferimento al lotto I è stato approvato il Piano di adeguamento con D.G.R. n. 393/IV del 19/04/2004. Il sistema di copertura finale previsto per il lotto II è conforme al D.Lgs. 36/03
Controllo dell'efficienza e dell'integrità dei presidi ambientali (sistemi di impermeabilizzazione, di raccolta del percolato, di captazione del biogas, etc.) e il mantenimento di opportune pendenze per garantire il ruscellamento delle acque superficiali	Non specificato	
Controllo delle acque e gestione del percolato		
Tecniche di coltivazione e gestionali atte a minimizzare l'infiltrazione dell'acqua meteorica nella massa dei rifiuti	Applicata	Giornalmente viene effettuata la copertura del fronte di coltivazione
Le acque meteoriche devono essere allontanate dal perimetro dell'impianto per gravità, anche a mezzo di idonee canalizzazioni dimensionate sulla base di un tempo di ritorno di 10 anni	Parzialmente applicata	La proposta progettuale relativa alla realizzazione del nuovo lotto prevede anche che l'acqua meteorica ricadente nella strada di coronamento venga convogliata nel corpo discarica. Le acque meteoriche devono invece essere allontanate dal corpo discarica, al fine di ridurre la produzione di percolato
Captazione, raccolta e smaltimento del percolato e delle acque di discarica per		

tutto il tempo di vita della discarica, o per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell'impianto	In previsione	
<p>Il sistema di raccolta del percolato è progettato e gestito in modo da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimizzare il battente idraulico del percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento ed estrazione; - prevenire interruzioni ed occlusioni per tutto il periodo di funzionamento previsto; - resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica; - sopportare i carichi previsti 	Applicata ed in previsione	
Impianto di trattamento percolato ed acque meteoriche	Applicata	
Protezione del terreno e delle acque		
<p>Formazione geologica naturale con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permeabilità $K < 10^{-9}$ m/sec; - Spessore > 1 m 	Parzialmente applicata	Con Det. n. 393/IV del 19/02/04 è stato approvato il Piano di Adeguamento del lotto I. La barriera geologica prevista per il lotto II non rispetta i requisiti del D.Lgs 36/03
La continuità e le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica su tutta l'area interessata dalla discarica devono essere opportunamente accertate mediante indagini e perforazioni geognostiche	Non specificato	
Impermeabilizzazione del fondo e delle pareti con un rivestimento di materiale artificiale posto al di sopra della barriera geologica e caratteristiche previste dal paragrafo 2.4.2 dell'all. 2 del D.Lgs 36/03	Parzialmente applicata	
Sul fondo della discarica, al di sopra del rivestimento impermeabile, presenza di strato di materiale drenante con spessore ≥ 0.5 m	Applicata	
Il fondo della discarica, tenuto conto degli assestamenti previsti, deve conservare un'adeguata pendenza tale	Applicata	

<p>da favorire il deflusso del percolato ai sistemi di raccolta</p>		
<p> Criteri della copertura superficiale finale della discarica: - isolamento dei rifiuti dell'ambiente esterno; - minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua; - riduzione al minimo della necessità di manutenzione; - minimizzazione dei fenomeni di erosione; - resistenza agli assestamenti ed ai fenomeni di subsidenza localizzati </p>	<p>Applicata</p>	
<p> La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati: 1. strato superficiale di copertura con spessore > 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche; 2. strato drenante protetto da eventuali intasamenti con spessore > 0.5 m in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3 e 4; 3. strato minerale compattato dello spessore > 0.5 m e di conducibilità idraulica di 10^{-8} m/sec o di caratteristiche equivalenti, integrato da un rivestimento impermeabile superficiale per gli impianti di discarica di rifiuti pericolosi; 4. strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti, con spessore > 0.5 m; 5. strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti </p>	<p>In previsione</p>	
<p>La copertura superficiale finale della discarica nella fase di post esercizio può essere preceduta da una copertura provvisoria finalizzata ad isolare la massa dei rifiuti in corso di</p>	<p>Applicata</p>	<p>Nel modulo 1, il settore interessato da sequestro preventivo, è al momento provvisto di copertura provvisoria.</p>

assestamento		
Manutenzione della copertura provvisoria	Non specificato	
La copertura superficiale finale della discarica deve essere realizzata in modo da consentire un carico compatibile con la destinazione d'uso prevista	In previsione	
Controllo dei gas		
Impianti per l'estrazione dei gas che garantiscano la massima efficienza di captazione e il conseguente utilizzo energetico	Non applicata	
La gestione del biogas deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il rischio per l'ambiente e per la salute umana; l'obiettivo è quello di non far percepire la presenza della discarica al di fuori di una ristretta fascia di rispetto	Non applicata	
Piano di mantenimento dell'impianto di captazione del biogas, che preveda anche l'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione deformati in modo irriparabile	Non applicata	Il gestore dichiara che, data la tipologia di rifiuti conferiti, non è prevista una produzione significativa di biogas. Considerato che la discarica è autorizzata per lo smaltimento di rifiuti biodegradabili, la presenza di biogas dovrà essere esclusa mediante specifiche analisi.
Sistemi di estrazione del percolato eventualmente formatosi al fine di mantenere al minimo il livello di percolato all'interno dei pozzi	Non applicata	
Sistemi per l'eliminazione della condensa	Non applicata	
Il gas deve essere di norma utilizzato per la produzione di energia, anche a seguito di un eventuale trattamento, senza che questo pregiudichi le condizioni di sicurezza per la salute dell'uomo e per l'ambiente.	Non applicata	
Il sistema di estrazione e trattamento del gas deve essere mantenute in esercizio per tutto il tempo di in cui nella discarica è presente la formazione del gas e comunque per il periodo necessario, come indicato all'art. 13 comma 2 del D.Lgs. 36/03.	Non applicata	
Disturbi e rischi		
Riduzione al minimo di : - emissione di odori, essenzialmente dovuti al gas di discarica; - produzione di polvere; - materiali trasportati dal vento;	Applicata	

- rumore e traffico; uccelli, parassiti ed insetti; - formazione di aerosol; - incendi.		
Stabilità		
Indagini e prove geotecniche al fine di accertare che il substrato geologico non vada soggetto a cedimenti tali da danneggiare i sistemi di protezione ambientale della discarica.	Non specificato	Le caratteristiche geotecniche sono riportate nello studio geologico, idrogeologico e geotecnico presentato in sede di VIA.
Verifica della stabilità del fronte dei rifiuti scaricati e la stabilità dell'insieme terreno di fondazione - discarica.	Non specificato	Le verifiche e le analisi di stabilità sono riportate nello studio geologico, idrogeologico e geotecnico presentato in sede di VIA.
Protezione fisica dell'impianto		
Recinzione per impedire il libero accesso al sito di persone e animali.	Applicata	Il gestore dichiara che la recinzione viene costantemente tenuta integra e in efficienza al fine di evitare l'intrusione di estranei e di animali.
Programma di misure del sistema di controllo e di accesso agli impianti volte ad impedire lo scarico illegale.	Applicata	
Segnaletica per individuazione sito discarica.	Applicata	
La copertura giornaliera della discarica deve contribuire al controllo di volatili e piccoli animali.	Applicata	
Dotazione di attrezzature e personale		
Laboratori idonei per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto.	Non specificato	
Formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto.	Applicata	Nel Piano di gestione operativa della discarica si riporta che le figure professionali impiegate nell'impianto hanno adeguata preparazione e formazione per lo specifico ambito in cui operano.
Il personale deve utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in funzione del rischio valutato.	Non specificato	
Il personale al quale vengono affidati interventi di emergenza deve essere		

preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza ed aver partecipato ad uno specifico programma di addestramento all'uso dei dispositivi di protezione individuale.	Non specificato	
Modalità e criteri di coltivazione		
È vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi soggetti a dispersione eolica, in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o di modalità di conduzione della discarica atti ad impedire tale dispersione:.	Applicata	
Scarico dei rifiuti effettuato in modo da: - garantire la stabilità della massa dei rifiuti; - evitare pendenze superiori al 20%; - la coltivazione procede per strati sovrapposti e compattati, di limitata ampiezza, in modo da favorire il recupero immediato e progressivo dell'area della discarica; - avere elevata compattazione; - pendenze tali da garantire il naturale deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti.	Applicata	
Copertura giornaliera dei rifiuti che possono dar luogo ad emissioni nocive o dispersione di polveri.	Applicata	
Qualora le tecniche precedentemente esposte si rivelassero insufficienti ai fini del controllo di insetti, larve, roditori o altri animali, è posto l'obbligo di effettuare adeguate operazioni di disinfestazione e derattizzazione.	Non specificato	

Resp. Proc. Dott.ssa Francesca Caria

Istr. Tec. Dott.ssa Pina Dettori

IL DIRIGENTE

Ing. Marco Dario Cherchi

ALLEGATO II (Aut. n. 2 del 31/05/2010)

ELENCO DEI CODICI C.E.R. AMMESSI IN DISCARICA

01	<i>RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHE' DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DEI MINERALI</i>
01.01	<i>rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali</i>
01.01.01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01.01.02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01.03	<i>rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi</i>
01.03.06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01.03.04 e 01.03.05
01.03.08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01.03.07
01.03.09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01.03.07
01.04	<i>rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi</i>
01.04.08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07
01.04.09	scarti di sabbia e argilla
01.04.10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07
01.04.11	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07
01.04.12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01.04.07 e 01.04.11
01.04.13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01.05	<i>fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione</i>
01.05.04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01.05.07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01.05.05 e 01.05.06
01.05.08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01.05.05 e 01.05.06

02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02.01	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
02.01.01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02.01.04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02.01.10	rifiuti metallici
02.02	rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
02.02.01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02.02.04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02.03	rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02.03.01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02.03.02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02.03.03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02.03.04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.03.05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02.04	rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
02.04.01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02.04.02	carbonato di calcio fuori specifica
02.04.03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02.05	rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02.05.02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02.06	rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
02.06.02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02.06.03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02.07	rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02.07.01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02.07.02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02.07.03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02.07.05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
03	<i>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE</i>
03.01	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03.01.05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04
03.03	rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03.03.02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03.03.05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03.03.07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03.03.08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03.03.09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03.03.10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03.03.11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03.03.10
04	<i>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE</i>
04.01	rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04.01.02	rifiuti di calcinazione
04.01.06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04.01.07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04.02	rifiuti dell'industria tessile
04.02.09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

04.02.15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04.02.14
04.02.20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04.02.19
04.02.21	rifiuti da fibre tessili grezze
04.02.22	rifiuti da fibre tessili lavorate
05	<i>RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE</i>
05.01	rifiuti della raffinazione del petrolio
05.01.10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05.01.09
05.01.13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05.01.14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05.01.16	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
05.06	rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone
05.06.04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05.07	rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
05.07.02	rifiuti contenenti zolfo
06	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
06.03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici
06.03.14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06.03.11 e 06.03.13
06.03.16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06.03.15
06.05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
06.05.03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06.05.02
06.06	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione
06.06.03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06.06.02
06.09	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo

06.09.02	scorie fosforose
06.09.04	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
06.11	rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti
06.11.01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
06.13	rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
06.13.03	nerofumo
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07.01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
07.01.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.01.11
07.02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.02.11
07.02.13	rifiuti plastici
07.02.17	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07.02.16
07.03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)
07.03.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.03.11
07.04	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02.01.08 e 02.01.09), agenti conservativi del legno (tranne 03.02) ed altri biocidi organici
07.04.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.04.11
07.05	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
07.05.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.05.11
07.06	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
07.06.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.06.11

07.07	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
07.07.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.07.11
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA)
08.01	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici
08.01.12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08.01.11
08.01.18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08.01.17
08.01.20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08.01.19
08.02	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
08.02.01	polveri di scarto di rivestimenti
08.03	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08.03.18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17
08.04	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)</i>
08.04.10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08.04.09
08.04.14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08.04 .3
09	<i>RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA</i>
09.01	<i>Rifiuti dell'industria fotografica</i>
09.01.07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09.01.08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
09.01.10	macchine fotografiche monouso senza batterie
09.01.12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
10	<i>RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI</i>
10.01	Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)

10.01.01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10.01.04)
10.01.02	ceneri leggere di carbone
10.01.03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10.01.05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10.01.07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10.01.15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10.01.14
10.01.17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10.01.16
10.01.19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10.01.05, 10.01.07 e 10.01.18
10.01.21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10.01.20
10.01.23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10.01.22
10.01.24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10.01.25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10.01.26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10.02	rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
10.02.01	rifiuti del trattamento delle scorie
10.02.02	scorie non trattate
10.02.08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.02.07
10.02.10	scaglie di laminazione
10.02.12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.02.11
10.02.14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.02.13
10.02.15	altri fanghi e residui di filtrazione
10.03	Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
10.03.02	frammenti di anodi

10 03 05	rifiuti di allumina
10 03 20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10.03.19
10.03.22	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10.03.21
10.03.24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.23
10.03.26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.25
10.03.28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.27
10.04	Rifiuti della metallurgia termica del piombo
10.04.10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.04.09
10.05	Rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10.05.04	altre polveri e particolato
10.05.09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.05.08
10.06	Rifiuti della metallurgia termica del rame
10.06.01	scorie della produzione primaria e secondaria
10.06.02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10.06.04	altre polveri e particolato
10.06.10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.06.09
10.07	Rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
10.07.01	scorie della produzione primaria e secondaria
10.08	Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
10.08.04	polveri e particolato
10.08.09	altre scorie
10.08.11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10.08.10
10.08.13	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10.08.12

10.08.16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10.08.15
10.08.18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.08.17
10.08.20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.08.19
10.09	Rifiuti della fusione di materiali ferrosi
10.09.03	scorie di fusione
10.09.06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.05
10.09.08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.07
10.09.10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10.09.09
10.09.12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10.09.11
10.09.14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10.09.13
10.09.16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
10.10	Rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
10.10.03	scorie di fusione
10.10.06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
10.10.08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
10.10.10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
10.10.12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
10.10.14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
10.10.16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
10.11	Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10.11.03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10.11.05	polveri e particolato
10.11.10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10.11.09
10.11.11	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)

10.11.12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10.11.14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10.11.16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10.11.18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.11.17
10.11.20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10.11.19
10.12	Rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
10.12.01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10.12.03	polveri e particolato
10.12.05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10.12.06	stampi di scarto
10.12.08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10.12.10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10.12.12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10.12.13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10.13	Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali
10.13.01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10.13.04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10.13.07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10.13.10	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09
10.13.11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10.13.09 e 10.13.10
10.13.14	rifiuti e fanghi di cemento
11	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
11.02	Rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi

11.02.03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11.02.06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11.02.05
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12.01	<i>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche</i>
12.01.01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12.01.02	polveri e particolato di materiali ferrosi
12.01.03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12.01.04	polveri e particolato di materiali non ferrosi
12.01.05	limatura e trucioli di materiali plastici
12.01.13	rifiuti di saldatura
12.01.15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.14
12.01.17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12.01.16
12.01.21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.20
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15.01	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15.01.07	imballaggi in vetro
15.02	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15.02.03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16.01	Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16.06 e 16.08)
16.01.12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11
16.01.19	plastica
16.01.20	vetro

16.01.22	componenti non specificati altrimenti
16.02	Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16.02.14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13
16.02.16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15
16.03	Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16.03.04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03
16.03.06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05
16.08	Catalizzatori esauriti
16.08.01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07)
16.08.03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16.08.04	catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16.08.07)
16.11	Scarti di rivestimenti e materiali refrattari
16.11.02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli alla voce 16.11.01
16.11.04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.01
16.11.06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.05
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
17.01	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17.01.01	cemento
17.01.02	mattoni
17.01.03	mattonelle e ceramiche
17.01.07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06
17.02	Legno, vetro e plastica
17.02.01	legno

17.02.02	vetro
17.02.03	plastica
17.03	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17.03.02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17.04	Metalli (incluse le loro leghe)
17.04.01	rame, bronzo, ottone
17.04.02	alluminio
17.04.03	piombo
17.04.04	zinco
17.04.05	ferro e acciaio
17.04.06	stagno
17.04.07	metalli misti
17.04.11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10
17.05	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
17.05.04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03
17.05.06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17.05.05
17.05.08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07
17.06	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
17.06.05	materiali da costruzione contenenti amianto (#)
17.08	Materiali da costruzione a base di gesso
17.08.02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01
17.09	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
17.09.04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

19.01	Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
19.01.02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19.01.12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.11
19.01.18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19.01.17
19.01.19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19.02	Rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
19.02.03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19.03	Rifiuti stabilizzati/solidificati (4)
19.03.05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19.03.04
19.03.07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19.03.06
19.04	Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19.04.01	rifiuti vetrificati
19.05	Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19.05.03	compost fuori specifica
19.06	Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
19.06.04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19.06.06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19.08	Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19.08.01	vaglio
19.08.02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19.08.05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19.08.11	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19.08.12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.11
19.08.14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13

19.09	Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
19.09.01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19.09.02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19.09.03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19.09.04	carbone attivo esaurito
19.09.05	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19.10	Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo
19.10.01	rifiuti di ferro e acciaio
19.10.02	rifiuti di metalli non ferrosi
19.10.04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03
19.10.06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19.10.05
19.11	Rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio
19.11.06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19.11.05
19.12	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19.12.01	carta e cartone
19.12.03	metalli non ferrosi
19.12.04	plastica e gomma
19.12.05	vetro
19.12.07	legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06
19.12.08	prodotti tessili
19.12.09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19.12.12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11
19.13	Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
19.13.02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce

	19.13.01
19.13.04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.03
19.13.06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.05
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20.01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20.01.01	carta e cartone
20.01.11	prodotti tessili
20.01.36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35
20.01.38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37
20.01.39	plastica
20.01.40	metallo
20.01.41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
20.02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20.02.02	terra e roccia
20.03	Altri rifiuti urbani
20.03.03	residui della pulizia stradale
20.03.04	fanghi delle fosse settiche
20.03.06	rifiuti della pulizia delle fognature

Resp. Proc. Dott.ssa Francesca Caria

Istr. Tec. Dott.ssa Pina Dettori

IL DIRIGENTE

Ing. Marco Dario Cherchi

ALLEGATO III (Aut. n. 2 del 31/05/2010)

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il monitoraggio è mirato principalmente a:

- verificare il rispetto dei valori di emissione previsti dalla normativa ambientale vigente;
- raccogliere i dati per la conoscenza del consumo di risorse e degli impatti ambientali della Ditta inserita nel contesto territoriale in cui opera;
- valutare la corretta applicazione delle procedure di carattere gestionale.

Il Piano di Monitoraggio e Controllo aziendale deve individuare:

- le procedure gestionali da attuare in conformità alle MTD;
- le azioni, quali controlli operativi ovvero manutenzioni, pianificate e da mettere in atto per l'esercizio della discarica in condizioni operative tali da garantire la sorveglianza e controllo complessivi dell'intero "processo di smaltimento in discarica" dei rifiuti ammessi, nel pieno rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 36/23 ed in particolare di quanto indicato in Allegato 2, punto 5 del predetto decreto;
- le azioni da mettere in atto secondo le elaborazioni scaturite dall'applicazione del Brev Comunitario "Reference Document on the General Principles of Monitoring - Juli 2003" e delle "Linee Guida recanti criteri di per l'individuazione e l'utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili - Linee Guida in materia di sistemi di monitoraggio", contenute nell'Allegato II del Decreto 31 gennaio 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- i parametri significativi oggetto di monitoraggio e sorveglianza ambientale dell'attività dell'azienda;
- le frequenze dei monitoraggi;
- i metodi di campionamento e analisi, nonché i riferimenti per la stima dell'incertezza del dato;
- le comunicazioni degli esiti dei controlli e dei monitoraggi all'Autorità competente.

Si riportano, di seguito, alcune indicazioni in merito al PMC che il Gestore dovrà predisporre, con riferimento al format del documento APAT "Il contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo".

Condizioni generali valide per l'esecuzione del piano

Obbligo di esecuzione del piano

Il gestore deve attuare il presente Piano di Monitoraggio e Controllo rispettando frequenza, tipologia e modalità di analisi dei diversi parametri da controllare; è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione ed alla loro riparazione nel più breve tempo possibile. ARPAS effettuerà i controlli programmati degli impianti.

Per quanto riguarda le metodiche analitiche, si rammenta che in generale devono essere utilizzati metodi di misura riportati e/o ammessi da enti di normazione. Per gli inquinanti non regolamentati dalla normativa nazionale si raccomanda di utilizzare metodi standardizzati internazionalmente accettati. A tale scopo, si faccia riferimento alle metodiche previste dal DM 31 gennaio 2005 (Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili). Qualora vengano utilizzati metodi interni, alternativi e/o complementari ai metodi ufficiali, questi vanno preventivamente concordati con la Provincia e con l'ARPAS.

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva (ad esclusione dei periodi di manutenzione e calibrazione in cui l'attività stessa è condotta con i sistemi di monitoraggio o campionamento alternativi per limitati periodi di tempo).

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni.

Campagne di misure parallele per calibrazione in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard o accordi con l'Autorità Competente) dovranno essere poste in essere secondo le norme specifiche di settore e comunque almeno una volta ogni due anni.

Emendamenti al piano

Tutte le variazioni proposte in relazione alle metodiche analitiche, strumentazione, modalità di rilevazione, ecc. dovranno essere comunicate alla Provincia e ad ARPAS: tale comunicazione costituisce modifica del Piano di Monitoraggio.

La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritte nel Piano di Monitoraggio e Controllo, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell'Autorità competente.

Accesso ai punti di campionamento

Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) effluente finale, così come scaricato all'esterno del sito;
- b) punti di campionamento delle emissioni aeriformi;
- c) punti di emissioni sonore nel sito;
- d) area di stoccaggio dei rifiuti nel sito;
- e) scarichi in acque superficiali;
- f) pozzi sotterranei nel sito;

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del Piano di Monitoraggio e Controllo.

Oggetto del piano

Il gestore è tenuto a compilare e inserire nel Piano di Monitoraggio e Controllo, oltre alle tabelle riportate nel Piano di sorveglianza e controllo, anche tutte le tabelle presenti nel documento redatto a cura dell'APAT inerenti l'attività di discarica.

Consumo materie prime: per ciascuna delle materie prime in ingresso all'impianto (oltre ai rifiuti anche quelle ausiliarie utilizzate all'interno dell'impianto, quali gasolio, olio ecc.) deve essere attuato il monitoraggio del consumo attraverso i metodi di misura che il gestore deve indicare; i dati misurati devono essere inoltre opportunamente registrati.

Emissioni in aria: per il monitoraggio della qualità dell'aria nella zona di discarica, sia in fase di gestione operativa che in fase di gestione post-operativa, i punti di campionamento devono essere individuati in accordo con il D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003.

È necessario procedere alla valutazione dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse anche all'esterno del sito produttivo. Tale valutazione può essere fatta attraverso l'individuazione di idonei siti di prelievo. Di norma si devono prevedere almeno n. 2 punti di prelievo lungo la direttrice principale del vento, al momento del campionamento, a monte e a valle dell'area. Nel caso specifico è opportuno effettuare uno studio del vento dominante e verificare le ubicazioni dei punti.

Le misure di autocontrollo per la verifica della presenza di biogas dal corpo discarica, da inserire nel nuovo PMC, devono essere concordate con ARPAS.

Parametri meteo-climatici: i dati meteorologici devono essere registrati in automatico su sistema informatico e scaricati mensilmente (o in caso di necessità) dalla postazione pc agli stessi dedicata, ai fini dell'elaborazione di report statistici. I dati sono soggetti a backup periodico.

Emissioni in acqua: il PMC deve contenere anche i dati relativi al monitoraggio delle acque meteoriche captate dal sistema di canalizzazione.

Rumore: il gestore dovrà condurre, con frequenza biennale un rilevamento complessivo del rumore che si genera nel sito produttivo e degli effetti sull'ambiente circostante. Il gestore provvederà a sviluppare un programma di rilevamento acustico che dovrà essere inviato alla Provincia e all'ARPAS.

Rifiuti: il controllo dei rifiuti deve essere effettuato secondo quanto definito nell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/03 e nel D.M. 03/08/2005. Per la conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità del decreto ministeriale citato devono essere svolte verifiche analitiche con frequenza non superiore ad un anno.

Devono essere esplicitate le diverse fasi di controllo visivo, analitici e documentate ivi compreso il controllo radiometrico dei rifiuti in ingresso.

Le metodiche di campionamento analitiche utilizzate per la caratterizzazione dei rifiuti sono quelle introdotte con il D.M. 03/08/2005 ossia le metodiche elencate nell'Allegato 3 del predetto decreto che fanno riferimento alla norma UNI10802.

Il PMC deve comprendere il controllo radiometrico del percolato. Per il percolato il profilo deve prevedere anche il parametro IPA (in sommatoria ed i singoli composti), il Cromo totale ed il Cromo esavalente.

Tra i rifiuti prodotti occorre considerare anche i fanghi della fossa settica e le acque reflue provenienti dalla piazzola di lavaggio.

Tra i rifiuti prodotti devono essere considerati quelli prodotti all'interno della gestione ordinaria della discarica (es. oli esausti, scarti di vario genere, batterie esauste, fanghi).

Suolo: devono essere indicate le modalità di controllo sulle acque sotterranee.

Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi: devono essere tenuti in considerazione tutti i punti critici dell'impianto e devono essere riportati i relativi controlli (sia sui parametri operativi che su eventuali perdite), gli interventi manutentivi, le modalità di registrazione e trasmissione. In particolare si ritiene necessario prendere in considerazione almeno le seguenti parti del processo:

- stesura e compattazione rifiuti;
- ingresso rifiuti;
- derattizzazioni, sanificazioni, disinfestazioni;
- pozzi monitoraggio falde e relative prese di campionamento.

Relativamente alla tabella circa gli interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari, devono essere inserite le manutenzioni su tutte le strutture connesse alle diverse fasi del processo, come di seguito elencato:

- stesura e compattazione rifiuti (manutenzione ordinaria dei mezzi);
- gestione strade, accessi;
- stoccaggio percolato;
- presenza liquido infratelo;
- rete di captazione e allontanamento acque meteoriche;
- pozzi piezometrici;
- sistema di drenaggio e pompaggio del percolato.

Il PMC deve contenere la frequenza e la metodologia delle prove programmate per il controllo periodico dei serbatoi di stoccaggio del percolato (prove di tenuta e verifica di integrità strutturale) e della relativa vasca di contenimento (verifica d'integrità strutturale).

Indicatori di prestazione: il PMC presentato non contiene informazioni sugli indicatori di performance; tale aspetto risulta essere invece di rilevante importanza perché consente di verificare le prestazioni dell'impianto e di adottare specifici interventi qualora vengano riscontrati scostamenti dai valori ottimali identificati per lo stesso.

Responsabilità nell'esecuzione del piano

Attività a carico del gestore

Il proponente è tenuto a comunicare ad ARPAS l'inizio delle attività di autocontrollo con un anticipo di 30 giorni, al fine di un'eventuale partecipazione di ARPAS per la verifica in contraddittorio di tali attività. Il proponente è inoltre tenuto a definire con ARPAS un Protocollo che consenta di determinare congiuntamente le procedure per la fase di monitoraggio.

Attività a carico dell'ente di controllo

Tra i requisiti di controllo, il PMC deve stabilire le modalità e la frequenza dei controlli programmati di ARPAS, specificando tra le visite in sito (con definizione dei campionamenti da effettuare) e l'attività di controllo che si esplica con l'analisi dei report di autocontrollo prodotti dal gestore. A tal riguardo è necessario compilare il quadro 4.2 "Attività a carico dell'ente di controllo" del documento "Il contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo" oltre alla colonne "Azioni di ARPA" presenti nelle diverse tabelle del documento.

L'impegno in capo ad ARPAS relativamente alle attività di controllo programmato è così quantificato:

- n.1 controllo annuale della reportistica prodotta dal gestore su tutte le matrici ambientali;
- n. 2 visite in impianto comprensive di eventuali campionamenti (da quantificare per ogni matrice) nel corso di validità dell'AIA.

ARPAS si riserva, in fase di validazione del PMC ripresentato dal gestore, di quantificare nel dettaglio i campionamenti da effettuare nel corso dei controlli programmati.

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal PMC, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il PMC è parte integrante, ARPAS svolge le seguenti attività:

Tabella D3 – Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Frequenza	Componente ambientale interessata e numero di interventi	Totale interventi nel periodo di validità del piano
Analisi dei report di autocontrollo prodotto dal gestore	Annuale	Tutte (analisi dati autocontrollo, indicatori, ecc.)	6
Visita di controllo in esercizio	2 visite nell'arco di validità dell'AIA	Tutte (verifica registri, formazione, ecc.)	2 nell'arco di validità dell'AIA
Campionamenti	2 visite nell'arco di validità dell'AIA	Acque di falda Analisi percolato Analisi aria ambiente Misure radiometriche sui rifiuti (1)	2 nell'arco di validità dell'AIA

Comunicazione dei risultati del monitoraggio

Modalità di conservazione dei dati

la registrazione dei controlli dovrà avvenire sia su registro che su supporto informatico, su cui devono essere riportate, per ogni campione, la data, l'ora, il punto di prelievo, le modalità di campionamento, le metodiche analitiche utilizzate e i relativi valori. I dati raccolti nell'ambito dell'attività di monitoraggio devono essere organizzati ed espressi in modo tale che sia possibile effettuare delle elaborazioni statistiche e/o matematiche, al fine di quantificare i principali aspetti di gestione del processo ed incrementare costantemente la resa dell'impianto.

I rapporti di prova relativi agli autocontrolli devono riportare, insieme al valore del parametro analitico, il metodo utilizzato e la relativa incertezza estesa (P95%), l'esito analitico e le condizioni di assetto dell'impianto, se pertinenti, durante l'esecuzione del prelievo.

Il gestore si impegna a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati dei dati di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 6 anni.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Il gestore è tenuto a redigere annualmente una relazione descrittiva del monitoraggio effettuato ai sensi di quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, contenente i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale e la verifica di conformità rispetto ai limiti puntuali ovvero alle prescrizioni contenute nel documento autorizzatorio. Tale relazione dovrà essere inviata, in formato digitale tale da permettere l'elaborazione dei dati e cartaceo, entro il 30 aprile di ogni anno alla Provincia, al Comune ed all'ARPAS e dovrà risultare completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e dei programmi di sorveglianza e controllo, oltre ai dati di cui all'Allegato 2, punto 1, ultimo comma del D.Lgs 36/03. In particolare, la relazione dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- quantità, tipologia e caratteristiche (codice di identificazione) dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale;
- volumi dei materiali eventualmente utilizzati per la copertura giornaliera e finale delle celle;
- prezzi di conferimento;
- andamento dei flussi e del volume di percolato (m^3 /anno) e le relative procedure di trattamento e smaltimento;
- volume occupato e capacità residua nominale della discarica;
- risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica, nonché sulle matrici ambientali e sulle emissioni;
- i dati necessari per verificare la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale.

Contestualmente dovranno essere presentati i dati riferiti ai rifiuti trattati nell'anno solare precedente, così come previsto dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70 e dall'art. 189 del D.Lgs. 152/06.

Il gestore deve, inoltre, notificare all'autorità competente anche eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alla decisione dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.

Resp. Proc. Dott.ssa Francesca Caria

Istr. Tec. Dott.ssa Pina Dettori

IL DIRIGENTE

Ing. Marco Dario Cherchi